SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **373.**

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO, adottati dalla Conferenza generale nella sua XXVIII sessione, tenutasi a Parigi il 1° marzo 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti all'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO, adottati dalla Conferenza generale nella sua XXVIII sessione, tenutasi a Parigi il 1° marzo 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 1, dell'atto costitutivo dell'UNESCO.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

United nations educational, scientific and cultural organization
organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture

7, place de Fontenoy, 75700 Paris
1, rue Miollis, 75015 Paris

adresse postale	B.P.3.07 Paris
téléphone	national (1) 45.68.10.00
	international + (33.1) 45.68.10.00
télégrammes	UNESCO Paris
télex	204461 Paris
	270602 Paris
téléfax	45.67.16.90
référence	CL/3414

Monsieur le Ministre des Affaires
Etrangères, Direction Générale pour
la Cooperation Culturelle
Bureau II
ROMA
(Italie)

– 1 MARS 1996

Objet : Amendements à l'Acte constitutif de l'UNESCO adoptés par la Conférence générale lors de sa vingt-huitième session

Madame/Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, lors de sa vingt-huitième session, la Conférence générale a adopté les résolutions 20.1 et 20.2 par lesquelles elle a décidé d'amender certaines dispositions de l'Acte constitutif de l'Organisation.

Ces résolutions se lisent comme suit :

(i) Résolution 28 C/20.1

"Proposition d'amendement à l'article II, paragraphe 6, et à l'article IX de l'Acte constitutif[1]

La Conférence générale,

Ayant examiné le document 28 C/30 et *pris note* du Rapport du Comité juridique (28 C/136),

1. *Décide* de modifier comme suit le paragraphe 6 de l'article II de l'Acte constitutif :
   "6. Tout Etat membre ou Membre associé de l'Organisation peut se retirer de l'Organisation après avis adressé au Directeur général. Le retrait prend effet 24 mois après sa notification au Directeur général. Il ne modifie en rien les obligations financières de l'Etat intéressé envers l'Organisation à la date à laquelle le retrait prend effet. En cas de retrait d'un Membre associé, l'avis est donné en son nom par l'Etat membre ou l'autorité, quelle qu'elle soit, qui assume la responsabilité de ses relations internationales." ;
2. *Décide* d'ajouter à l'article IX de l'Acte constitutif un nouveau paragraphe 3 qui se lit comme suit (l'actuel paragraphe 3 devenant paragraphe 4) :
   "3. L'exercice financier est de deux années civiles consécutives, sauf décision contraire de la Conférence générale. La contribution financière de chaque Etat membre ou Membre associé est due pour tout l'exercice financier et est payable par année civile. Toutefois, la contribution d'un Etat membre ou Membre associé ayant exercé son droit de retrait conformément à l'article II, paragraphe 6, sera calculée, dans l'année où son retrait prend effet, au prorata de sa participation en qualité de membre de l'Organisation." ;
3. *Considère* que les amendements précités entraînent des obligations nouvelles pour les Etats membres et qu'en conséquence, ils n'entreront en vigueur qu'après avoir été acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément aux dispositions de l'article XIII, paragraphe 1, de l'Acte constitutif."

[1] Résolution adoptée sur le rapport du Comité juridique à la 18e séance plénière, le 13 novembre 1995.

(ii) Résolution 28 C/20.2

"Modification de l'article V, paragraphe 1, de l'Acte constitutif[2]

La Conférence générale,

Ayant examiné le document 28 C/50 et Add. et Corr. et Add.2, et *pris note* du rapport du Comité juridique (28 C/135),

1. *Décide* de remplacer, dans le paragraphe 1 de l'article V de l'Acte constitutif, les mots "cinquante et un" par "cinquante-huit" ;
2. *Décide en outre* que cette modification prendra effet à sa présente session."

Tous ces amendements ainsi que d'autres modifications apportées aux textes réglementaires seront incorporés dans l'édition 1996 du recueil des "Textes fondamentaux" de l'Organisation.

Je vous prie d'agréer, Madame/Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Federico Mayor
Directeur général

[2] Résolution adoptée sur le rapport du Comité juridique à la 11e séance plénière, le 31 octobre 1995.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

UNESCO-
7. place de Fontenoy, 75700 Parigi

1 Marzo 1996

S.E.
Il Ministro degli Affari Esteri
Direzione Generale delle
Relazioni Culturali
Ufficio II
ROMA
(Italia)

CL/3414

Oggetto: Emendamenti all'Atto costitutivo dell'UNESCO adottati dalla Conferenza generale nella sua ventottesima sessione

Signora/Signor Ministro,

Ho l'onore di comunicarLe che nella sua 28° sessione la Conferenza generale ha adottato le risoluzioni 20.1 e 20.2 con le quali ha deciso di emendare alcune disposizioni dell'Atto costitutivo dell'Organizzazione

Tali risoluzioni hanno il seguente tenore:

(i) Risoluzione 28 C/20.1

Proposta di emendamento dell'articolo II, paragrafo 6 e dell'articolo IX dell'Atto costitutivo (1)

La Conferenza generale,
Avendo esaminato il documento 28 C/30 e preso nota del Rapporto del Comitato giuridico (28 C/136),
1. Decide di modificare come segue il paragrafo 6 dell'articolo II dell'Atto costitutivo:
"6. Ogni Stato membro o Membro associato dell'Organizzazione può ritirarsi dall'Organizzazione dopo averne notificato il Direttore generale. Il recesso ha effetto 24 mesi dopo la notifica al Direttore generale e non modifica alcunché gli obblighi finanziari dello Stato interessato nei confronti dell'Organizzazione nel momento in cui il recesso ha effetto. In caso di recesso di un Membro associato, la notifica é data a suo nome dallo Stato membro o dall'Autorità, qualunque essa sia, che si assume la responsabilità delle sue relazioni internazionali".

---

(1) Risoluzione adottata riguardo al rapporto del Comitato giuridico nella sua 18° seduta plenaria il 13 novembre 1995.

2. Decide di aggiungere all'articolo IX dell'Atto costitutivo un nuovo paragrafo 3 del seguente tenore (l'attuale paragrafo 3 diviene paragrafo 4):

"3. L'esercizio finanziario consiste in due anni civili consecutivi, salvo diversa decisione della Conferenza generale. Il contributo finanziario di ciascun Stato membro o Membro associato é dovuto per tutto l'esercizio finanziario ed é pagabile per anno civile. Tuttavia, il contributo di uno Stato membro o Membro associato che ha esercitato il suo diritto di recesso secondo l'articolo II, paragrafo 6 sarà calcolato per l'anno in cui il recesso ha effetto proporzionalmente alla sua partecipazione in qualità di membro dell'Organizzazione.";

3. Considera che i suddetti emendamenti comportano nuovi obblighi per gli Stati membri e che di conseguenza essi entreranno in vigore solo dopo essere stati accettati da due terzi degli Stati membri secondo le disposizioni dell'articolo XIII, paragrafo 1, dell'Atto costitutivo".

(ii) Risoluzione 28 C/20.2

"Modifica dell'articolo V, paragrafo 1 dell'Atto costitutivo(2)

La Conferenza generale,

Avendo esaminato il documento 28 C/50 e Add. e Corr. e Add.2 ed avendo preso nota del rapporto del Comitato giuridico (28 C/135,)

1. Decide di sostituire al paragrafo 1 dell'articolo V dell'Atto costitutivo la parola "cinquantuno" con "cinquantotto";

2. Decide inoltre che tale modifica avrà effetto nella presente sessione.

Tutti questi emendamenti come pure altre modifiche apportate ai testi regolamentari saranno incorporati nell'edizione 1996 della raccolta "Testi fondamentali" dell'Organizzazione.

Voglia gradire, Signora/Signor Ministro i sensi della mia più alta considerazione.

Federico Mayor
Direttore generale

---

(2) Risoluzione adottata riguardo al rapporto del Comitato giuridico nella sua 11ª seduta plenaria il 31 ottobre 1995.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2498):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 3 giugno 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 luglio 1997, con pareri delle commissioni lª, 2ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 ottobre l997.

Esaminato in aula e approvato il 7 ottobre l997.

Camera dei deputati (atto n. 4221):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 ottobre 1997, con pareri delle commssioni I, II, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 4 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 maggio 1999 (atto n. 4221/*A* - relatore on. BARTOLICH).

Esaminato in aula il 17 settembre 1999 e approvato il 29 settembre 1999.

99G0445

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 1999, n. **374.**

Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l'attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera *c)* stabilisce di estendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni della criminalità organizzata e prevede la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività da attuare con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della delega;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, che stabilisce che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo è estesa l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi;

Considerata la necessità di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attività sinora non disciplinati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: «legge n. 197/1991» si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:

a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come: «T.U.L.P.S.»;

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;

c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;

f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;

g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, alle autorizzazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;

i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: «testo unico bancario», all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.

2. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e all'attività esercitata, ogni successiva variazione, nonché i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di antiriciclaggio.

Art. 2.

Requisiti di onorabilità

1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme di settore o dal presente decreto, costituiscono requisiti di onorabilità per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 quelli di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3.

Agenzia in attività finanziaria

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.

3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:

a) per le persone fisiche:

1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

2) domicilio nel territorio della Repubblica;

3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;

4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;

2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;

3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;

4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC.

4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati nella lettera *b)*, numero 2), del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario.

5. I soggetti indicati nella lettera *b)* del comma 3 svolgono la propria attività esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco.

6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. A tal fine, può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini. Esso può, altresì, chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco.

Art. 4.

Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette

1. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attività indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, *i)*, e *m)*, nonché ai soggetti indicati nell'articolo 3, si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991, e gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 197/1991.

2. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, le attività indicate alle lettere *e)*, *f)*, *h)* e *l)*, si applicano gli obblighi di identificazione e registrazione, previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991.

3. Per i soggetti che esercitano le attività previste nell'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)* ed *l)*, gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate.

4. Per i soggetti che esercitano l'attività indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dall'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 197/1991, si applicano anche per le operazioni di acquisto o di cambio di: «fiches» o altri mezzi di gioco di valore superiore a 3 milioni di lire. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-*bis* della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 197/1991 e il regime di riservatezza previsto nell'articolo 3-*bis* della stessa legge.

6. Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici questi collaborano con l'UIC integrando le segnalazioni con gli elementi utili desumibili dagli archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime di riservatezza previsto per gli archivi di polizia.

7. Le autorità competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, gli organi cui sono demandate le attività di controllo e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, segnalano all'UIC le ipotesi di omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 della legge n. 197/1991, rilevate nell'effettuazione di ispezioni o nell'esercizio di altre forme di controllo nei confronti dei soggetti che svolgono le attività indicate nell'articolo 1.

8. Avendo riguardo alla diversa natura delle attività indicate nell'articolo 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con le altre amministrazioni interessate, su proposta dell'UIC, stabilisce:

a) le modalità di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento e all'individuazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge n. 197/1991 e alle modalità della loro tenuta;

b) le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991.

Art. 5.

Controlli

1. Ferme restando le competenze delle autorità competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attività di controllo, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari relativi al settore interessato, può indicare i dati, registrati ai sensi dell'articolo 4, che i soggetti che svolgono le attività indicate nell'articolo 1 devono comunicare periodicamente. L'UIC può, altresì, accedere direttamente ai dati registrati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 197/1991 ed effettuare i trattamenti necessari.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 331 del codice di procedura penale, l'UIC comunica senza ritardo alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata, i dati, le notizie e le analisi raccolte o elaborate nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, che possono interessare l'attività di contrasto al riciclaggio.

3. Ferme restando le competenze delle autorità indicate all'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attività di controllo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, svolge i compiti di cui all'articolo 5, comma 10, della legge n. 197/1991, con le facoltà di delega di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *f)*, della medesima legge.

Art. 6.

Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come

sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 197/1991. Alle violazioni degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991.

2. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 11, 12 e 13 della legge n. 197/1991.

3. Per la violazione prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991, l'UIC contesta gli addebiti agli interessati, valuta le deduzioni presentate entro trenta giorni e propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'irrogazione della sanzione.

4. L'UIC comunica alle amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attività di cui all'articolo 1, le eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonché le sanzioni comminate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 197/1991, per i provvedimenti di competenza.

5. Le amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle attività di cui all'articolo 1 attivano il procedimento di cancellazione dall'albo o dal ruolo o di revoca della licenza, anche per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo, anche su segnalazione dell'UIC.

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il collegio sindacale dei soggetti indicati all'articolo 1, verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei provvedimenti emanati ai sensi di esso. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che costituiscono una violazione delle disposizioni medesime. L'UIC, d'intesa con le autorità competenti, stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni.

2. Ai promotori finanziari previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e agli agenti di assicurazione iscritti nell'albo previsto dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, si applica l'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo 3 della legge n. 197/1991. Le segnalazioni di operazioni sospette vanno trasmesse all'intermediario per il quale il segnalante agisce.

3. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono emanati, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n 52, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti d'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994». Si riporta il testo dell'art. 15:

«Art. 15 *(Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega).* — 1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari finanziari;

b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;

c) estendere, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di ricicio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge;

d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilità di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'art. 13 della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di azione finanziaria (GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sarà limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.

2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'art. 8, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potrà procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.

3. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, al comma 1, le parole: "È vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore" sono sostituite dalle seguenti: «È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore";

b) all'art. 1, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a lire venti milioni";

c) all'art. 5, al comma 2, le parole: «articolo 1, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1, commi 1, 2 e 2-*bis*".

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita», è il seguente:

«Art. 5. — 1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.

3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni».

— Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».

— Il titolo del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, è il seguente: «Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è il seguente:

«Art. 13. — 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a lire venti milioni presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) società di intermediazione mobiliare;

d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;

e) agenti di cambio;

f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;

h) società fiduciarie;

i) imprese ed enti assicurativi;

l) società Monte Titoli S.p.a.;

m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di cui alle lettere da *a)* ad *m)* del comma 1 devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione.

4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hann ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti

continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire venti milioni annui. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni».

— Si riporta il testo degli articoli 115 e 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

«Art. 115 (*Art. 116 T.U. 1926*). — Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza».

«Art. 134 *(Art. 135 T.U. 1926)*. — Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale».

— La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada».

— Il titolo della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è il seguente: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore».

— Il testo dell'art. 126 del citato regio decreto n. 773 del 1931 è il seguente:

«Art. 126 *(Art. 127 T.U. 1926)*. — Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante: «Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria».

«Art. 15 *(Commercio dell'oro greggio)*. — 1. L'Ufficio italiano dei cambi è istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.

2. La Banca d'Italia può liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.

3. Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio.

4. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.

5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarrà dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sarà soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza».

— Il testo dell'art. 127 del citato regio decreto n. 773 del 1931 è il seguente:

«Art. 127 *(Art. 128 T.U. 1926)*. — I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:

«3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale».

— Il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura», è il seguente:

«Art. 16. — 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.

2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.

3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.

6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.

7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.

8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.

9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire».

— Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», è il seguente:

«Art. 106 *(Elenco generale)*. — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.

6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 11 del citato regio decreto n. 773 del 1931, è il seguente:

«Art. 11 *(Art. 10 T.U. 1926)*. — Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disclina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», è il seguente:

«Art. 2 *(Diritti e doveri dello straniero)*. — 1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'art. 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente».

— Il testo degli articoli 108 e 109 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, è il seguente:

«Art. 108 *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)*. — 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

«Art. 109 *(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali)*. — 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 625 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, è il seguente:

«1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica o telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti».

— Si riporta il testo degli articoli 119, 120, 128 e 135 del citato regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 119 *(Art. 120 T.U. 1926)*. — Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato».

«Art. 120 *(Art. 121 T.U. 1926)*. — Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato».

«Art. 128 *(Art. 129 T.U. 1926)*. — I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica».

«Art. 135 *(Art. 136 T.U. 1926)*. — I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto».

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza».

— L'art. 1760, n. 3 del codice civile così recita:

«Art. 1760 *(Obblighi del mediatore professionale)*. — Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

1) *(omissis)*;

2) *(omissis)*;

3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione».

— L'art. 3-*bis* del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, così recita:

«Art. 3-*bis* *(Riservatezza delle segnalazioni)*. — 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di

procedura penale, l'identità delle persone e degli intermediari di cui all'art. 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

2. L'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.

4. Gli intermediari di cui all'art. 4, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'art. 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.

5. Gli intermediari di cui all'art. 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato».

— Il testo dell'art. 16 del citato regio decreto n. 635 del 1940, è il seguente:

«Art. 16. — In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.

I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame».

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, è il seguente:

«Art. 3 *(Segnalazioni di operazioni)*. — 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.

3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-*ter*, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.

4. L'Ufficio italiano dei cambi:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;

b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-*ter* di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;

d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4;

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.

5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera *f)*, informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al suo delegato. I predetti organi investigativi informano altresì l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera *f)*, può sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.

7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.

8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.

9. I soggetti di cui all'art. 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso art. 4, comma 3, lettera *c)*, di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.

10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all'art. 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali.

11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, è il seguente:

«Art. 2 *(Obblighi di identificazione e di registrazione).* — 1. (Il comma, che si omette, sostituisce l'art. 13 del citato decreto-legge n. 625 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980, riportato in note all'art. 1 - *n.d.r.*).

2. Le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e le relative norme di attuazione trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all'art. 1 del presente decreto e hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere messi a disposizione del personale incaricato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui al citato art. 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo».

— L'art. 331 del Codice di procedura penale così recita:

«Art. 331 *(Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio).* — 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».

— Il testo dell'art. 5, comma 10, del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, è il seguente:

«10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera *f)*. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza».

— Per il testo dell'art. 3, comma 4, lettera *f)*, del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, si veda in note all'art. 4.

Note all'art. 6:

— L'art. 13 del citato decreto-legge n. 625 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, è riportato in note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, è il seguente:

«Art. 5 *(Sanzioni, procedure, controlli).* — 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'art. 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 2-*bis*, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

3. La violazione dell'obbligo indicato al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'art. 2, comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'art. 3 è punita con una sanzione pecuniaria fino alla metà del valore dell'operazione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 7, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'art. 4, comma 3, lettera *c)*, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'art. 16.

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera *f)*. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 51-*bis*".

15. Nel terzo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: "acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'art. 35"».

Note all'art. 7:

— L'art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), così recita:

«Art. 31 *(Promotori finanziari)*. — 1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati si avvalgono di promotori finanziari.

2. È promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

4. È istituito presso la Consob l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. Per la tenuta dell'albo, la Consob può avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla Consob.

6. La Consob disciplina, con regolamento:

a) l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. Le commissioni si avvalgono per il proprio funzionamento delle strutture delle Camere di commercio, industria e artigianato. Le commissioni deliberano le iscrizioni negli elenchi territoriali dei soggetti iscritti all'albo previsto dal comma 4, curano i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare e assolvono le altre finzioni a esse affidate;

b) le modalità di formazione dell'albo previsto dal comma 4 e le relative forme di pubblicità;

c) i compiti dell'organismo indicato nel comma 4 e gli obblighi cui lo stesso è soggetto;

d) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario;

e) le modalità per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti all'albo previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

g) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

h) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni previste dall'art. 196, comma 1.

7. La Consob può chiedere ai promotori finanziari o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari».

— Il titolo della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è il seguente: «Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione».

— Per il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, si veda nelle note all'art. 4.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

99G0450

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 settembre 1999, n. **375.**

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, rispettivamente, nelle sedute del 14 luglio 1999 e del 27 luglio 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella adunanza del 26 aprile 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 2309 del 6 settembre 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo unico

1. All'articolo 4 del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 3, lettera *e),* il primo periodo è sostituito dal seguente: «ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.»;

b) nel comma 3, lettera *f),* dopo le parole «statali e non statali», tolta la virgola, sono aggiunte le seguenti parole: «e degli altri Stati appartenenti all'Unione europea,»;

c) nel comma 3, dopo la lettera *f)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*g)* ai docenti ed agli studenti delle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;

h) ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso»;

d) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«*6.* Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso è ridotto alla metà.

7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera *e)* e sulle riduzioni di cui al comma 6.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 settembre 1999

Il Ministro: MELANDRI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1998.

Note alle premesse:

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, reca: «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, reca: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 23 luglio 1980, n. 502, reca: «Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato».

— La legge 25 marzo 1997, n. 78, reca: «Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali».

— Per il titolo del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, si veda in nota al titolo.

Nota all'articolo unico:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, come moditicato dal decreto ministeriale qui pubblicato (le modifiche sono evidenziate in corsivo):

«Art. 4 (*Libero ingresso e ingresso gratuito*). — 1. Il libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato è autorizzato nei luogh i cui introiti siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Amministrazione per i beni culturali e ambientali nell'anno precedente.

2. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentito il comitato per i biglietti di ingresso, può stabilire che in occasione di particolari avvenimenti si acceda liberamente ai luoghi di cui all'art. 1, comma 1.

3. L'ingresso gratuito è consentito:

a) alle guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza, rilasciata dalla competente autorità;

b) agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

c) al personale del Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);

e) *ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.* I visitatori minori di anni dodici debbono essere accompagnati;

f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane, statali e non statali *e degli altri Stati appartenenti all'Unione europea,* accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione, nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;

g) *ai docenti ed agli studenti delle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;*

h) *ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso.*

4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, da organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi degli istituti possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati.

5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici può rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti i monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato, nonché individuare — previo parere del comitato per i biglietti di ingresso — categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi.

6. *Per i cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l'importo del biglietto di ingresso è ridotto alla metà.*

7. *Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera* e) *e sulle riduzioni di cui al comma 6.».*

99G0446

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 1999.

Attivazione degli uffici delle entrate di Pieve di Cadore, Rovigo, Civitavecchia, Cles, Vallo della Lucania e Viterbo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A., si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici I.V.A. ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Pieve Cadore, Rovigo, Civitavecchia, Cles, Vallo della Lucania e Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Campania, Lazio, Trentino-Alto Adige e Veneto sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Belluno, Roma, Salerno e Trento, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2 provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo, rispettivamente, agli uffici delle entrate di Pieve di Cadore, Civitavecchia, Vallo della Lucania e Cles.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1999

Il direttore generale: ROMANO

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
Veneto	Belluno	Ufficio delle entrate di Pieve di Cadore e sezione staccata di Cortina d'Ampezzo	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo	20 ottobre 1999
	Rovigo	Ufficio delle entrate di Rovigo	Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Rovigo	22 ottobre 1999
Lazio	Roma	Ufficio delle entrate di Civitavecchia	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Civitavecchia	22 ottobre 1999
Trentino Alto Adige	Trento	Uffico delle entrate di Cles	Uffico distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Cles	26 ottobre 1999
Campania	Salerno	Ufficio delle entrate di Vallo della Lucania	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Vallo della Lucania	28 ottobre 1999
Lazio	Viterbo	Uffico delle entrate di Viterbo	Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Viterbo	29 ottobre 1999

99A8902

DECRETO 22 ottobre 1999.

Attivazione dell'ufficio delle entrate di Cles.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 1999 con il quale è stata disposta l'attivazione di taluni uffici delle entrate, tra i quali quello di Cles;

Considerato che in data successiva all'emanazione del citato decreto la locale Azienda provinciale per i servizi sanitari ha disposto l'esecuzione di alcuni lavori di adeguamento dei locali destinati ad ospitare il predetto ufficio;

Considerato che i tempi di esecuzione di tali lavori risultano incompatibili con la data di attivazione precedentemente fissata, che deve essere pertanto necessariamente differita;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio delle entrate di Cles è attivato il 9 novembre 1999 anziché il 26 ottobre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A9077

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 ottobre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Carni Santerno - Soc. coop. a r.l.», in Borgo Tossignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 29 giugno 1999 da cui si evince che la società cooperativa «coop. Carni Santerno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Borgo Tossignano (Bologna), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La societa cooperativa «Coop. Carni Santerno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Borgo Tossignano (Bologna), costituita in data 5 dicembre 1978 con atto a rogito notaio dott. Tassinari, omologato dal tribunale di Bologna con decreto del 9 gennaio 1979 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Bragaglia Gio-

vanni, nato a Medecina (Bologna) il 18 maggio 1938 e residente a Bologna con std. in via Gorizia n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8988

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 giugno 1999.

Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1998;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1999;

Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 «ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1, a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, approvato con decisione C/95 n. 1403 del 19 luglio 1995;

Tenuto conto del programma operativo 1994-1999 «interventi per la formazione e l'occupazione» per le regioni dell'obiettivo 3, a valere sul fondo sociale europeo, approvato con decisione C/94 n. 3495 del 15 dicembre 1994;

Tenuto conto dei programmi volti a rafforzare e migliorare il sistema dell'alta formazione, oggetto di cofinanziamento sui fondi dell'Unione europea per il 2000-2006 in favore delle Università, in corso di definizione;

Viste le ministeriali numeri 688 e 799 del 29 aprile e 14 maggio 1998;

Viste le proposte presentate, dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, ai comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000 ed i pareri resi dagli stessi;

Vista la ministeriale n. 1603 del 9 ottobre 1998 inviata all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

Tenuto conto della relazione tecnica predisposta dall'Osservatorio;

Considerato che nella relazione tecnica viene precisato che, per le proposte relative alla istituzione di università non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, non sussistono i requisiti minimi necessari al riguardo, ad eccezione di quella cui fa riferimento l'art. 21 del presente decreto;

Tenuto conto delle risorse finanziarie previste per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 1998-2000;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario;

d) per Università, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonché le università e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti;

e) per Università statali, le università e gli istituti universitari statali;

f) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 1998-2000, determinati con il decreto ministeriale 6 marzo 1998;

g) per risorse finanziarie consolidabili, le risorse che comporteranno, dal 2001, un incremento annuo, di importo corrispondente, del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

h) per risorse finanziarie non consolidabili, quelle che non comporteranno l'incremento di cui alla precedente lettera *g).*

Art. 2.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 1998-2000, i cui obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 6 marzo 1998, previste in 110 miliardi per il 1998 e 150 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, sono ripartite come indicato nelle seguenti tabelle *A* e *B* e specificato negli articoli successivi.

TABELLA *A*

PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PER IL 1998-2000: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Per gruppi di obiettivi (d.m. 6 marzo 1998, punto 2)			Per articoli del presente decreto			
Lettere	Destinazione %	Importi (in miliardi)	Numero	Importi (in miliardi)		
				Non consolidabili	Consolidabili	Totale
			3	56	—	56
			4	30	—	30
			5	—	18,9	18,9
			6	39,1	—	39,1
			7	20	—	20
a, *b*, *c*	(*A*) 40%	164		145,1	18,9	164
			8	4	6	10
			9	5,5	5	10,5
			11	33	27	60
			13	—	60	60
			14 c. 1	5	7	12
			14 c. 3	5	6,5	11,5
d, *e*, *f*, *g*	(*B*) 40%	164		52,5	111,5	164
			15	15	—	15
			16	15	—	15
			17	37	—	37
			18	15	—	15
h, *i*	(*C*) 20%	82		82	—	82
TOTALE (*A*+*B*+*C*) . . .		410		279,6	130,4	410

TABELLA *B*

PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PER IL 1998-2000: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Articoli del presente decreto	Per anni (in miliardi)											
Numero	1998 (I)			1999 (II)			2000 (III)			Totale (I+II+III)		
	Non consolidabili	Consolidabili	Totale	Non consolidabili	Consolidabili	Totale	Non consolidabili	Consolidabili	Totale	Non consolidabili	Consolidabili	Totale
3	16	—	16	20	—	20	20	—	20	56	—	56
4	0	—	0	10	—	10	20	—	20	30	—	30
5	—	6,3	6,3	—	6,3	6,3	—	6,3	6,3	—	18,9	18,9
6	20,7	—	20,7	18,4	—	18,4	—	—	—	39,1	—	39,1
7	—	—	—	—	—	—	20	—	20	20	—	20
8	—	—	—	2	3	5	2	3	5	4	6	10
9	—	—	—	—	—	—	5,5	5	10,5	5,5	5	10,5
11	11	9	20	11	9	20	11	9	20	33	27	60
13	—	20	20	—	20	20	—	20	20	—	60	60
14, comma 1	1	—	1	2	3,5	5,5	2	3,5	5,5	5	7	12
14, comma 3	—	—	—	3	—	3	2	6,5	8,5	5	6,5	11,5
15	10	—	10	5	—	5	—	—	—	15	—	15
16	—	—	—	5	—	5	10	—	10	15	—	15
17	11	—	11	26	—	26	—	—	—	37	—	37
18	5	—	5	5,8	—	5,8	4,2	—	4,2	15	—	15
	74,7	35,3	110	108,2	41,8	150	96,7	53,3	150	279,6	130,4	410

Art. 3.

Progetti di ricerca

1. Al fine di promuovere il cofinanziamento di progetti di ricerca condotti da singoli e/o giovani ricercatori (compresi dottorandi, dottori di ricerca, titolari di assegni di ricerca) con età inferiore a 35 anni, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili
1998	16
1999	20
2000	20

2. Le risorse saranno attribuite in misura proporzionale ai fondi assegnati per lo stesso anno a ciascuna Università per i progetti di ricerca di interesse nazionale facenti capo alle proprie unità operative, a valere sul capitolo 7109 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 1998 e 1999 e sul corrispondente capitolo per il 2000.

3. I predetti importi saranno ripartiti dalle stesse in due quote, l'una riservata ai dipartimenti cui fanno riferimento le aree scientifico-disciplinari dei settori umanistici (da 10 a 14) e l'altra ai dipartimenti competenti nelle aree scientifico-tecnologiche (da 1 a 9), in misura proporzionale alla loro presenza nell'Università e comunque coerentemente con le finalità del presente intervento.

Art. 4.

Centri di eccellenza nella ricerca

1. Per la creazione ed il sostegno di centri di eccellenza nella ricerca, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili
1998	—
1999	10
2000	20

2. I fondi saranno ripartiti tra le università con i criteri che verranno definiti con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 5.

Informatizzazione e attività statistica

1. Per il potenziamento delle risorse di personale da destinare agli uffici delle università con funzioni di referenti per l'informatizzazione e l'attività statistica di supporto a didattica, ricerca e gestione — attesa l'esigenza di migliorarne l'efficienza ai fini della attuazione dell'autonomia delle università e dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento del Ministero — sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili
1998	6,3
1999	6,3
2000	6,3

2. I fondi saranno ripartiti tra le università statali, in parti uguali.

3. Ove le università non dovessero utilizzare le risorse entro il termine del periodo di riferimento della presente programmazione, l'importo corrisposto sarà recuperato dal Ministero mediante riduzione del contributo da attribuire alle stesse sul fondo per il finanziamento ordinario relativo all'anno successivo.

Art. 6.

Sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione

1. Per il potenziamento dei sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione, di supporto alle attività didattiche, di ricerca e gestionali, l'adeguamento tecnologico, organizzativo e gestionale delle biblioteche e dei musei universitari compreso, prioritariamente, il collegamento in rete delle biblioteche stesse e la loro integrazione con il sistema bibliotecario nazionale, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili
1998	20,7
1999	18,4
2000	—

2. I fondi saranno ripartiti tra le università con i seguenti criteri:

a) un sesto in parti uguali;

b) cinque sesti in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

c) gli importi attribuibili in relazione ai punti *a)* e *b)* alle università istituite in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998 nonché dall'art. 4 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, avranno ponderazione 5, ovvero 10 se le università sono articolate in più sedi, e gli stessi non potranno comunque superare, rispettivamente, 500 milioni e 2 miliardi.

Art. 7.

Internazionalizzazione

1. Per l'incentivazione del processo di internazionalizzazione, mediante le collaborazioni interuniversitarie — anche nel quadro di accordi e programmi internazionali — finalizzate a programmi integrati di studio che prevedano la partecipazione congiunta di docenti e stu-

denti di istituzioni universitarie di almeno un altro Paese, il mutuo riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio e comportino il rilascio di un titolo nazionale e/o estero, di cui sia documentata la spendibilità in almeno uno dei Paesi partecipanti, con particolare riguardo ai corsi di dottorato di ricerca, nonché per le iniziative di cui al successivo comma 4, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili
—	—
1998	—
1999	—
2000	20

2. Le università potranno formulare proposte al riguardo, che dovranno pervenire al Ministero, pena l'esclusione, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Ai fini della ripartizione dei fondi, che dovrà essere effettuata entro i successivi novanta giorni, saranno prioritariamente valutate le iniziative per le quali venga previsto:

un sistema di valutazione della qualità del processo formativo o del suo risultato ai fini di agevolare l'accesso al mondo del lavoro;

l'impegno dell'università al cofinanziamento dell'iniziativa proposta;

l'utilizzazione di un sistema di crediti;

l'impiego di misure atte a favorire la partecipazione di studenti stranieri, per un congruo periodo di tempo, ai programmi di studio offerti in Italia;

nel caso di dottorati di ricerca, l'attivazione di corsi in settori scientifici emergenti o ad alta qualificazione.

4. Alle istituzioni pubbliche con funzioni a livello internazionale, specificatamente previste nel decreto legislativo di attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera *b)* e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è destinato l'importo di un miliardo, da ripartire per le attività da svolgere relativamente agli obiettivi *a), b), c)* della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 1998-2000, determinati con il decreto ministeriale 6 marzo 1998, anche ai fini di iniziative interuniversitarie. Le istituzioni pubbliche alle quali saranno assegnate risorse provvederanno ad inviare al Ministero le relazioni indicate dall'art. 23 del presente decreto.

Art. 8.

Attuazione del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 relativo alla trasformazione degli ISEF

1. In attuazione delle disposizioni della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le iniziative previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, relativo alla trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili	Consolidabili
—	—	—
1998	—	—
1999	2	3
2000	2	3

2. All'Istituto universitario di scienze motorie di Roma, derivante dalla trasformazione dell'ISEF statale di Roma, disposta dall'art. 4 del decreto legislativo n. 178/1998, sono destinati, a valere sulle risorse finanziarie non consolidabili e consolidabili previste dal primo comma del presente articolo, importi rispettivamente pari ad un decimo e ad un terzo delle stesse.

3. I fondi di cui al comma 1, al netto di quelli indicati al comma 2, saranno ripartiti tra le Università in parti uguali, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 178/1998 e dall'art. 22 del presente provvedimento.

Art. 9.

Scuole di specializzazione per le professioni legali

1. In attuazione delle disposizioni della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le iniziative previste dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, relativo alle scuole di specializzazione per le professioni legali, da attivare dall'anno accademico 2000-2001, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili	Consolidabili
—	—	—
1998	—	—
1999	—	—
2000	5,5	5

2. I fondi saranno ripartiti tra le università in parti uguali, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 22 del presente decreto.

Art. 10.

Università degli studi dell'Insubria - Varese

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 14 luglio 1998, nel rispetto del disposto dell'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e in accoglimento delle osservazioni contenute nei pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera, sono istituiti presso l'Università degli studi dell'Insubria — facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in Como — il corso di laurea in scienze ambientali e il corso di diploma universitario in valutazione e controllo ambientale.

2. I predetti corsi potranno essere attivati previa positiva valutazione del Ministero, sentito l'Osservatorio, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.

Art. 11.

Riduzione degli squilibri tra Centro-Nord e Sud

1. Ai fini della riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud sono destinate alle Università meridionali (ubicate nelle regioni dell'obiettivo 1) le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili	Consolidabili
1998	11	9
1999	11	9
2000	11	9

I predetti fondi saranno ripartiti tra le Università meridionali, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22 del presente decreto, con i seguenti criteri:

a) il 35 per cento tra le Università, con esclusione di quelle indicate alla lettera *b),* in proporzione al rapporto tra il numero dei professori ordinari, associati e dei ricercatori e la popolazione della provincia sede dell'università, ponderato con il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

b) il 20 per cento tra le università istituite in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 e dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, per il 50 per cento in parti uguali e per il 50 per cento in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma, ponderati secondo il tipo di facoltà nel modo seguente:

umanistiche: 3;

lingue, psicologia, sociologia: 4;

economia, architettura: 4,5;

scientifiche: 7;

c) il 25 per cento tra le università che hanno attivato le iniziative alle quali si riferiscono gli articoli 8, 9 e 14, commi 1 e 3, del presente decreto, in relazione alle stesse;

d) il 20 per cento tra le università, con esclusione di quelle indicate alla lettera *b),* con i criteri che verranno definiti con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Tenuto conto della coerenza delle iniziative cui si riferisce il presente comma con l'obiettivo *e)* della programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, determinato con il decreto ministeriale 6 marzo 1998, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *e),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e nel rispetto del disposto dell'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono istituiti presso la Libera Università «Maria SS. Assunta», Roma, il corso di laurea in giurisprudenza in Palermo (facoltà di giurisprudenza) e la scuola di specializzazione in storia dell'arte medievale e moderna in Palermo (facoltà di lettere e filosofia). Le predette iniziative potranno essere attivate previa positiva valutazione del Ministero, sentito l'Osservatorio, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.

Art. 12.

Programmi oggetto di cofinanziamento sui fondi dell'Unione europea in favore delle Università

1. La copertura della quota nazionale dei programmi volti a rafforzare e migliorare il sistema dell'alta formazione oggetto di cofinanziamento sui fondi dell'Unione europea per il 2000-2006, in corso di definizione e, ove necessario, dei programmi operativi dell'Unione europea 1994-1999 (ricerca, sviluppo tecnologico e alta formazione; interventi per la formazione e l'occupazione) per la parte relativa al completamento degli interventi ammessi a cofinanziamento, viene assicurata mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativi al triennio 2001-2003, con le modalità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

2. Nelle more del perfezionamento del decreto ministeriale previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *e),* del decreto presidenziale n. 25/1998, relativo alla utilizzazione dei predetti fondi, le università le cui iniziative hanno le caratteristiche, appositamente verificate, previste per l'ammissione ai cofinanziamenti dei programmi comunitari di cui al comma precedente, e per le quali si dovessero manifestare esigenze di spesa, sono autorizzate ad anticipare, con le disponibilità della propria cassa, i fondi necessari al riguardo.

3. Eventuali esigenze finanziarie relative alla copertura della quota nazionale dei programmi operativi dell'Unione europea 1994-1999 (ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione; interventi per la formazione e l'occupazione), per la parte concernente il completamento degli interventi ammessi a cofinanziamento, potranno essere soddisfatte anche mediante l'utilizzazione delle risorse previste dagli articoli 11 e 16 del presente decreto.

Art. 13.

Decongestionamento degli Atenei sovraffollati

1. In attuazione delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1998, relativi alla graduale separazione organica degli Atenei sovraffollati, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Consolidabili
1998	20
1999	20
2000	20

2. I fondi saranno ripartiti tra le università in relazione alle iniziative individuate nei decreti ministeriali adottati, in attuazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1998, in data anteriore a quella della

pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, valutate dall'Osservatorio come decongestionanti e che necessitano di risorse integrative, in proporzione ai corsi di laurea e di diploma, tenendo conto della diversa durata degli stessi, pesati secondo il tipo di facoltà come indicato all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto e attribuendo alle iniziative in sede diversa da quella dell'università un incremento del venti per cento nella ponderazione; gli importi attribuibili saranno ridotti del venti per cento delle assegnazioni disposte con le risorse previste dall'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto ovvero come integrazione del fondo per il finanziamento ordinario per il corrente anno, e le disponibilità così determinate saranno ripartite tra le altre università.

Art. 14.

Formazione degli insegnanti

1. Per la formazione degli insegnanti per la scuola mediante l'attivazione dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili	Consolidabili
1998	1	—
1999	2	3,5
2000	2	3,5

2. I fondi di cui al comma 1 saranno ripartiti tra le università, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22 del presente decreto, con i seguenti criteri:

a) risorse non consolidabili:

1) per ciascun corso di laurea viene assegnata una quota fissa di:

100 milioni per i corsi presso una singola facoltà già esistente;

150 milioni per i corsi interfacoltà o interateneo o presso una facoltà appositamente istituita;

2) il restante importo va ripartito in proporzione alla media tra il numero dei posti programmati e quello delle iscrizioni effettive;

b) risorse consolidabili:

1) per ciascun corso di laurea viene assegnata una quota fissa di:

100 milioni per anno per i corsi presso una singola facoltà già esistente;

200 milioni per anno per i corsi interfacoltà o interateneo o presso una facoltà appositamente istituita;

2) il restante importo va ripartito in proporzione alle seguenti ponderazioni:

1, ove la media tra il numero dei posti programmati e quello delle iscrizioni effettive sia inferiore o uguale a 499;

2, ove tale media sia uguale o superiore a 500.

3. Per la formazione degli insegnanti per la scuola mediante l'attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili	Consolidabili
1998	—	—
1999	3	—
2000	2	6,5

4. I fondi di cui al comma 3 saranno ripartiti tra le università, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22 del presente decreto, con i seguenti criteri:

a) risorse non consolidabili:

1) per ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota fissa di:

150 milioni per le scuole organizzate da una sola università;

200 milioni per le scuole organizzate mediante intese tra più università;

2) il restante importo va ripartito in proporzione al numero dei posti programmati;

b) risorse consolidabili:

1) per ciascuna scuola di specializzazione viene assegnata una quota fissa di:

200 milioni per anno per le scuole organizzate da una sola università;

300 milioni per anno per le scuole organizzate mediante intese tra più università;

2) il restante importo va ripartito in proporzione al numero dei posti programmati.

Art. 15.

Autonomia didattica e integrazione dell'offerta formativa

1. Per la realizzazione di iniziative di studio e progettazione finalizzate alla promozione ed al sostegno della innovazione didattica e della diversificazione dell'offerta formativa connesse alla attuazione dell'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e della integrazione dell'offerta formativa universitaria con le iniziative di istituzioni scolastiche, regioni, enti locali, imprese nel campo dell'istruzione secondaria superiore, postsecondaria e della formazione continua, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili
1998	10
1999	5
2000	—

2. I fondi saranno ripartiti tra le università in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di lau-

rea e di diploma, ponderati secondo il tipo di facoltà, come indicato all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto.

Art. 16.

Orientamento e tutorato

1. Per iniziative relative alle attività di orientamento e di tutorato sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili
1998	—
1999	5
2000	10

2. I fondi saranno ripartiti tra le università con i seguenti criteri:

a) 5 miliardi per le proposte già presentate dalle università e valutate positivamente dai comitati regionali di coordinamento ai fini della programmazione per il 1998-2000, che saranno esaminate, per l'attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri di ammissibilità:

coerenza, anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della programmazione;

completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;

congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati.

Ove l'entità complessiva delle proposte finanziabili dovesse eccedere l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative di orientamento si provvederà alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse.

Le università dovranno provvedere al cofinanziamento, con fondi del proprio bilancio, per un importo pari al 20 per cento del contributo assegnato a valere su tali fondi;

b) 10 miliardi per le seguenti iniziative, di interesse generale per il sistema universitario:

progetto per la individuazione e la diffusione di risultati di ricerche significative e di esperienze innovative nelle aree dell'orientamento e della condizione giovanile e per lo studio e la classificazione delle istituzioni formative di terzo livello non universitarie;

sistema informativo integrato per l'orientamento e la formazione;

progetto sperimentale per l'autovalutazione ed il supporto all'apprendimento.

Il Ministero provvederà ad invitare le università a manifestare la propria, documentata, disponibilità (individuale o per gruppi ovvero in forma consortile) alla attuazione ed al funzionamento a regime delle predette iniziative e ad esaminare tale documentazione, che dovrà riferirsi, tra l'altro, al potenziale ed alle esperienze maturate nello specifico settore.

Il Ministero affiderà anche indirizzando, ove ritenuto opportuno, a forme consortili, la realizzazione delle iniziative definendo, tra l'altro, i contenuti operativi delle stesse e le regole da seguire per il loro monitoraggio e promuovendo la possibilità di utilizzazione a cofinanziamento di fondi dell'Unione europea.

Il Ministero provvederà, tra l'altro, al coordinamento, supervisione e monitoraggio delle iniziative.

I risultati di tali iniziative saranno messi a disposizione di tutte le università.

Ai fini della attuazione di quanto previsto dal presente articolo sarà costituito, con decreto del Ministro, un apposito gruppo di lavoro.

Art. 17.

Adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti

1. Per l'adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti, con particolare riguardo ai laboratori, alle biblioteche, agli spazi di studio, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili
1998	11
1999	26
2000	—

2. Le proposte già presentate dalle Università e valutate positivamente dai comitati regionali di coordinamento ai fini della programmazione per il triennio 1998-2000, saranno esaminate, per l'attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri:

criteri di ammissibilità:

coerenza delle proposte con gli obiettivi della programmazione;

completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;

congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati;

criteri per il finanziamento delle proposte:

applicazione di una soglia al finanziamento assegnabile per università, calcolata rapportando l'entità complessiva delle proposte finanziabili e il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma.

Le università dovranno provvedere al cofinanziamento, con fondi del proprio bilancio, per un importo pari al 20 per cento del contributo assegnato a valere su tali risorse.

Art. 18.

Insegnamento universitario a distanza

Allo scopo di favorire iniziative per lo sviluppo dell'insegnamento universitario a distanza, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 11 della legge

19 novembre 1990, n. 341, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1998-2000:

Anni	Non consolidabili
1998	5
1999	5,8
2000	4,2

2. I fondi saranno ripartiti come segue:

a) 5 miliardi per le proposte già presentate dalle Università e valutate positivamente dai comitati regionali di coordinamento ai fini della programmazione per il triennio 1998-2000, che saranno esaminate, per l'attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri:

criteri di ammissibilità:

coerenza delle proposte con gli obiettivi della programmazione;

completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;

congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati;

criteri per il finanziamento delle proposte:

applicazione di una soglia al finanziamento assegnabile per Università, calcolata rapportando l'entità complessiva delle proposte finanziabili e il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma.

Le università dovranno provvedere al cofinanziamento, con fondi del proprio bilancio, per un importo pari al 20 per cento del contributo assegnato a valere su tali risorse;

b) 10 miliardi tra i consorzi per l'insegnamento universitario a distanza che hanno presentato proposte ai comitati regionali di coordinamento ai fini della programmazione per il triennio 1998-2000, in proporzione al numero degli studenti, iscritti ai corsi di laurea e di diploma, delle università consorziate e, ove l'attività di tali consorzi si riferisca, per la formazione, a quella post-laurea, in proporzione ad un quarto del numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea.

3. I consorzi ai quali saranno assegnate risorse provvederanno ad inviare al Ministero le relazioni indicate dall'art. 23 del presente decreto.

Art. 19.

Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca

1. Per le scuole di specializzazione e i dottorati di ricerca si fa rinvio a quanto previsto dalla vigente normativa, da ultimo dall'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (e, per i dottorati di ricerca, dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210), nonché dai provvedimenti di attuazione relativi.

Art. 20.

Istituti universitari ad ordinamento speciale

1. In sede di ripartizione, tra le università, del fondo per il finanziamento ordinario e di quello per l'edilizia, il Ministro determina la quota da destinare alle esigenze della Scuola normale superiore di Pisa, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «S. Anna» di Pisa e della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, tenuto conto delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali delle stesse.

Art. 21.

Istituzione di una nuova università non statale legalmente riconosciuta

1. Considerato quanto rappresentato nella relazione tecnica dell'Osservatorio richiamata nelle premesse, e tenuto conto della coerenza dell'iniziativa cui si riferisce il presente articolo con l'obiettivo *e)* della programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, determinato con il decreto ministeriale 6 marzo 1998, potrà essere disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, l'istituzione della:

Università non statale legalmente riconosciuta mediterranea «Jean Monnet» - Casamassima (Bari) — (promotori: Associazione per la libera Università mediterranea e Fondazione «Caterina Degennaro») — limitatamente alle facoltà e ai corsi di laurea di seguito indicati:

facoltà di economia, con i corsi di laurea in:

economia aziendale;

economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia assicurativa e previdenziale;

facoltà di giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza.

2. L'istituzione di cui al comma 1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, contestuale alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico, potrà essere disposta con decreto del Ministro, subordinatamente alla positiva valutazione dell'Osservatorio in ordine agli adempimenti integrativi richiesti dallo stesso nella relazione tecnica.

3. Al termine del secondo, quarto e sesto anno accademico di attività dell'Università, l'Osservatorio provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti. Soltanto dopo la positiva valutazione dell'Osservatorio al termine del quarto anno di attività, potranno essere concessi all'Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243.

Art. 22.

Ripartizione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie non consolidabili previste dal presente provvedimento potranno essere destinate a tutte le università, mentre quelle consolidabili soltanto alle università statali. Tali risorse saranno ripartite con decreto direttoriale, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23.

Relazioni

1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 6, 11, 13 e 15, del presente decreto, le università invieranno al Ministero una relazione con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo nella quale dovrà essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.

2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le università invieranno al Ministero, al termine del periodo di riferimento della presente programmazione, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.

3. Ove le università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo di riferimento della presente programmazione ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1 e in quella successiva di cui al comma 2, l'Osservatorio formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire alle stesse sul fondo per il finanziamento ordinario relativo all'anno successivo.

Art. 24.

Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie, espresse in miliardi di lire, iscritte sul capitolo 1256 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 1998 e 1999 e sul corrispondente capitolo per il 2000, come appresso indicato:

Anni	Risorse finanziarie
1998	110
1999	150
2000	150

2. Le modifiche alle destinazioni dei fondi previste nei precedenti articoli del presente provvedimento, che si dovessero rendere necessarie, potranno essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 6 marzo 1998.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 giugno 1999

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999
Registro n. 1 Università, ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 198

99A8903

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 ottobre 1999.

Recepimento della direttiva n. 1999/23/CE della Commissione del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 93/33/CEE del Consiglio, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 72 del Nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il proprio decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61/CEE del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 93/33/CEE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994;

Vista la direttiva n. 1999/23/CE della Commissione del 9 aprile 1999 relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 93/33/CEE del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto ministeriale del 3 novembre 1994 di recepimento della direttiva n. 93/33/CEE è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non è consentito rifiutare per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote l'omologazione CE, ovvero vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione dei veicoli per motivi concernenti i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato, se tali dispositivi sono conformi alle prescrizioni della direttiva n. 93/33/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, non è consentito rilasciare l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti i dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato e di qualsiasi tipo di detti dispositivi, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva n. 93/33/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.

3. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 ottobre 1999

Il Ministro: TREU

ALLEGATO AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 1999/23/CE DELLA COMMISSIONE DEL 9 APRILE 1999 CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA N. 93/33/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO UN IMPIEGO NON AUTORIZZATO DEI VEICOLI A MOTORE A DUE O A TRE RUOTE.

1. Al punto 3.1. è aggiunto il testo seguente:

«L'installazione di dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato omologati conformemente alla direttiva n. 74/61/CEE, per i veicoli a motore delle categorie M^1 e N^1, è consentita anche sui veicoli a motore a due o tre ruote».

2. Il punto 3.11. è sostituito dal seguente:

«3.11. Se è del tipo 1, 2 o 3, il dispositivo di protezione deve essere progettato in modo da poter bloccare lo sterzo soltanto con un angolo di almeno 20° verso la sinistra e/o la destra, rispetto alla posizione di avanzamento in linea retta, ad eccezione dei dispositivi destinati ad essere montati sui tricicli e sui quadricicli».

3. Il punto 4.1.2. è sostituito dal seguente:

«4.1.2. Nel caso di dispositivi di protezione del tipo 3, il chiavistello deve poter essere precaricato soltanto con un atto deliberato dell'utilizzazione del veicolo combinato o aggiunto alla rotazione della chiave. Fatte salve le condizioni di cui al punto 3.2.3. e salvo nel caso dei tricicli e dei quadricicli, la chiave non deve poter essere ritirata quando il chiavistello sia stato precaricato».

99A9053

DECRETO 6 ottobre 1999.

Recepimento della direttiva n. 1999/26/CE della Commissione del 20 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 93/94/CEE del Consiglio, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 72 del Nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il proprio decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61/CEE del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1994 di recepimento della direttiva n. 93/94/CEE del 29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994;

Vista la direttiva n. 1999/26/CE della Commissione del 20 aprile 1999 relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 93/94/CEE del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto ministeriale del 3 novembre 1994 di recepimento della direttiva n. 93/94/CEE è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non è consentito rifiutare per un tipo di veicolo a motore a due o tre

ruote l'omologazione CE, ovvero vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione dei veicoli, per motivi riguardanti l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione, se detto alloggiamento è conforme alle prescrizioni della direttiva n. 93/94/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, non è consentito rilasciare l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva n. 93/94/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.

3. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 ottobre 1999

Il Ministro: TREU

ALLEGATO AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 1999/26/CE DELLA COMMISSIONE DEL 20 APRILE 1999 CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA N. 93/94/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ALLOGGIAMENTO PER IL MONTAGGIO DELLA TARGA POSTERIORE DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE.

1. Il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1. Ciclomotori e quadricicli leggeri senza carrozzeria».

2. Il punto 1.2. è sostituito dal seguente:

«1.2. Motocicli e tricicli con potenza massima non superiore a 15 kW e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri senza carrozzeria».

3. Il punto 1.3. è sostituito dal seguente:

«1.3. Tricicli con potenza massima superiore a 15 kW, quadricicli leggeri muniti di carrozzeria e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri muniti di carrozzeria».

4. Il punto 3.1.2. è sostituito dal seguente:

«3.1.2. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l'alto;».

5. Il punto 3.1.3. è sostituito dal seguente:

«3.1.3. a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso;».

6. Il punto 4.1. è sostituito dal seguente:

«4.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi a un'altezza dal suolo superiore a 1,50 m, a veicolo scarico.».

7. Il punto 5.1. è sostituito dal seguente:

«5.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi a un'altezza dal suolo superiore a 0,20 m, oppure al raggio della ruota, se quest'ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo scarico.».

8. La figura 1 è sostituita dalla figura seguente:

Figura 1

Angolo di visibilità geometrica (diedro con spigolo orizzontale)».

9. L'appendice 1 è sostituita dal testo seguente:

«*Appendice 1*

Scheda informativa concernente l'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

(da allegare alla domanda di omologazione nel caso in cui sia presentata separatamente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero progressivo (attribuito dal richiedente):

La domanda di omologazione per quanto concerne l'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve riportare le informazioni che figurano ai punti seguenti dell'allegato II della direttiva n. 92/61/CEE, parte A:

- 0.1,
- 0.2,
- 0.4 a 0.6,
- 2.2,
- 2.2.1,
- 9.6,
- 9.6.1.».

99A9054

DECRETO 6 ottobre 1999.

Recepimento della direttiva n. 1999/24/CE della Commissione del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 93/32/CEE del Consiglio, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 72 del Nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia

di norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il proprio decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61/CEE del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1994 di recepimento della direttiva n. 93/32/CEE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994;

Vista la direttiva n. 1999/24/CE della Commissione, del 9 aprile 1999 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due o a tre ruote che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 93/32/CEE del consiglio;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto ministeriale del 3 novembre 1994 di recepimento della direttiva n. 93/32/CEE è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non è consentito rifiutare per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote l'omologazione CE, ovvero vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione dei veicoli per motivi concernenti i dispositivi di ritenuta per passeggeri, se detti dispositivi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della direttiva n. 93/32/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, non è consentito rilasciare l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti i dispositivi di ritenuta per passeggeri e di qualsiasi tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva n. 93/32/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.

3. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 ottobre 1999

Il Ministro: TREU

ALLEGATO AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 1999/24/CE DELLA COMMISSIONE DEL 9 APRILE 1999 CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA N. 93/32/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA AL DISPOSITIVO DI RITENUTA PER PASSEGGERI DEI VEICOLI A MOTORE A DUE O A TRE RUOTE.

1. Il punto 1.1. è sostituito dal seguente:

«1.1. Cinghia:
La cinghia deve essere montata sulla sella o su altre parti unite al telaio in modo da poter essere facilmente utilizzata dal passeggero. La cinghia e il suo fissaggio devono essere studiati in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2.000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della cinghia con una pressione massima di 2 Mpa.».

2. All'appendice 1, la sezione B della scheda informativa è sostituita dalla seguente dicitura:

– da 1.4. a 1.4.2. compreso.».

99A9055

DECRETO 6 ottobre 1999.

Recepimento della direttiva n. 1999/25/CE della Commissione del 9 aprile 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 93/34/CEE del Consiglio, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 72 del Nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il proprio decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61/CEE del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Visto il proprio decreto 3 novembre 1994 di recepimento della direttiva n. 93/34/CEE del 14 giugno 1993 relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre

1994, nonché la rettifica di cui al decreto del 7 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1995;

Vista la direttiva n. 1999/25/CE della Commissione, del 9 aprile 1999 relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 93/34/CEE del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato al decreto ministeriale del 3 novembre 1994 di recepimento della direttiva n. 93/34/CEE è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non è consentito rifiutare per un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote l'omologazione CE, ovvero vietare la vendita, l'immatricolazione o la messa in circolazione dei veicoli, per motivi concernenti i dispositivi di ritenuta per passeggeri, se detti dispositivi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della direttiva n. 93/32/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, non è consentito rilasciare l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva n. 93/34/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.

3. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 6 ottobre 1999

Il Ministro: TREU

ALLEGATO AL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 1999/25/CE DELLA COMMISSIONE DEL 9 APRILE 1999 CHE ADEGUA AL PROGRESSO TECNICO LA DIRETTIVA N. 93/34/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE ISCRIZIONI REGOLAMENTARI DEI VEICOLI A MOTORE A DUE O TRE RUOTE.

1. Il punto 2.1.4. è sostituito dal seguente:

«2.1.4. livello sonoro a veicolo fermo: ... dB(A) a ..... min^{-1}».

2. Il punto 3.1.1.2. è sostituito dal seguente:

«3.1.1.2. La seconda parte è costituita da sei caratteri (lettere o cifre), che hanno lo scopo di indicare le caratteristiche generali del veicolo (tipo, variante e versione). Se il costruttore non fa uso di uno o più di questi caratteri, gli spazi non usati devono essere completati con caratteri alfanumerici, a scelta del costruttore per ogni veicolo.».

3. Il punto 3.1.2. è sostituito dal seguente:

«3.1.2. Il numero d'identificazione del veicolo deve essere disposto possibilmente su un'unica riga. L'inizio e la fine di questa riga devono essere deliminati da un simbolo; quest'ultimo non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.

In casi eccezionali e per motivi tecnici è anche ammessa la disposizione su due righe. In tali casi non è tuttavia consentito suddividere una qualsiasi delle tre parti e l'inizio e la fine di ciascuna riga devono essere delimitati da un simbolo che non deve identificarsi con cifre arabe né con lettere latine maiuscole, né poter essere confuso con una di esse.

Il simbolo può anche essere segnato fra le tre parti (punto 3.1.1) all'interno di una riga.

Non sono ammessi spazi intermedi liberi tra i caratteri.».

99A9056

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 1999.

Istituzione del distintivo di riconoscimento per il personale del Corpo forestale dello Stato che svolge servizio d'istituto in abiti civili.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole, decreto ministeriale 18 giugno 1997, concernente le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato;

Visti gli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;

Ritenuta la necessità di consentire l'immediata identificazione del personale del Corpo forestale dello Stato che svolge servizio in abito civile;

Decreta:

Art. 1.

Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria viene rilasciato dalla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche un distintivo di riconoscimento, da applicare sull'abito civile, in modo visibile, allorché, in servizio, se ne renda necessaria l'immediata individuazione in relazione all'ambiente in cui opera.

Art. 2.

Tale distintivo costituisce dotazione di reparto degli uffici centrali e periferici del Corpo e viene assegnato, a cura dei rispettivi responsabili, al personale impiegato in particolari compiti di istituto.

Art. 3.

Il personale del Corpo forestale dello Stato, anche se munito di distintivo, deve esibire — sua specifica richiesta — la tessera di riconoscimento, per comprovare la propria identità e la propria qualifica.

Art. 4.

Il distintivo di riconoscimento, di cui all'art. 1, di forma circolare, con diametro di mm 60, è forgiato in metallo di colore aureo, per il personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed in metallo di colore argenteo per il personale con qualifica di agente di polizia giudiziaria. Esso reca in alto la scritta semicircolare «CORPO FORESTALE DELLO STATO», IN BASSO «POLIZIA GIUDIZIARIA» con il numero progressivo, al centro il fregio del Corpo in rilievo con sullo sfondo lo stemma della Repubblica italiana ed è riportato negli allegati *A* e *B* al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO *A*

Distintivo di riconoscimento in metallo di colore aureo per il personale del Corpo forestale dello Stato, con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, che svolge servizio in abito civile.

ALLEGATO *B*

Distintivo di riconoscimento in metallo di colore argenteo per il personale del Corpo forestale dello Stato, con qualifica di agente di polizia giudiziaria, che svolge servizio in abito civile.

99A9057

DECRETO 13 ottobre 1999.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di talune varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte, nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 1999, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 1999;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Specie	Varietà	Vecchio responsabile	Nuovo responsabile
Frumento duro	Platani	Stazione consorziale di granicoltura per la Sicilia	Pro.Se.Me. S.r.l.
Frumento duro	Vento	Venturoli sementi & Agrosa semillas	Venturoli sementi
Frumento tenero	Bolero	Ets C.C. Benoist	Ets C.C. Benoist & Venturoli Sementi
Frumento tenero	Setta	Giordani Guido & Agri-Center	Giordani Guido & Agri-Center Agricola alessandrina
Girasole	Fontana	Semundo Italia & Semundo Saatzucht	Semundo Italia & Semundo Saatzucht & Panam France
Mais	Explo	Coopsementi	Trisler Seed Farm
Mais	Premium	Coopsementi	Trisler Seed Farm
Mais	Saturno	Coopsementi	Trisler Seed Farm
Orzo distico	Fjord	Secobra Recherches & Venturoli sementi	Secobra Recherches & Venturoli sementi & S.I.S. S.p.a.
Orzo Polistico	Federal	Secobra Recherches & Venturoli sementi	Secobra Recherches & Venturoli sementi & S.I.S. S.p.a.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A8904

DECRETO 13 ottobre 1999.

Modificazione della denominazione della varietà di patata Ballegooyen 84-020-77.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale di iscrizione con il quale è stata iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 la varietà di specie patata, denominata Ballegooyen 84-020-77;

Vista la richiesta presentata dal costitutore in data 23 aprile 1999;

Vista la domanda di protezione varietale presentata nel Regno del Paesi Bassi l'8 ottobre 1997;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che ogni varietà deve essere designata con la stessa denominazione;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 1999, ha espresso parere favorevole alla variazione della denominazione di detta varietà nel relativo registro, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 1999;

Attesa la necessità di modificare il citato decreto;

Decreta:

La denominazione della varietà di patata Ballegooyen 84-020-77, viene modificata in Ballys.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A8905

DECRETO 13 ottobre 1999.

Iscrizione nei relativi registri nazionali di talune varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 1999, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 1999;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Frumento tenero	
Belfiore	Società produttori sementi Verona S.r.l.
Centro	Società produttori sementi Verona S.r.l.
Cezanne	Verneuil Recherche - Francia
Craklin	Verneuil Recherche - Francia
Faro	Mosconi Cesare - Roma
Giava	Groupement Agricole Essonnois - Francia
Pompei	C.C. Benoist - Francia
Positano	e Venturoli sementi S.n.c. - Pianoro (Bologna)
Levis	Delley Semences et Plantes S.A. - Svizzera
Salvia	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
Frumento duro	
Orobel	C.C. Benoist - Francia
Portobello	C.C. Benoist - Francia
Portofino	e Venturoli sementi S.n.c. - Pianoro (Bologna)
Giotto	Groupement Agricole Essonnois - Francia
Bradano	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
Vesuvio	Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
Meridiano	Società produttori sementi Bologna S.p.a.
Pietrafitta	Co.se.me. - Foggia
Quadrato	Co.se.me. - Foggia
Torrebianca	Co.se.me. - Foggia
Valsalso	Volpe Giuseppe - Sommatino (Caltanissetta)
Orzo distico	
Dasio	Istituto sperimentale per la cerealicootura - Roma
Airone	Istituto sperimentale per la cerealicootura - Roma
Murino	Secobra Recherches - Francia
Avena	
Donata	Società italiana sementi S.p.a. - San Lazzaro di Savena (Bologna)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A8906

DECRETO 13 ottobre 1999.

Iscrizione nei relativi registri nazionali di talune varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976 che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 1999, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 1999;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti varietà, le cui descrizioni ed i risultati dlele prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cipolla	Katty	Parma Seed S.r.l. - Loc. Cabriolo 62 - 43036 Fidenza (Parma)
Finocchio	Or Maggiolino	Ortoricerca S.r.l. - Via Sebastian Altmann, 8 - 39100 Bolzano

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A8907

DECRETO 13 ottobre 1999.

Cancellazione dai relativi registri nazionali di talune varietà di specie agricole.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19, della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 1999, ha espresso parere favorevole alla cancellazione di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 1999;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Codice	Specie	Varietà	D.M. Iscrizione
004603	Erba medica	Magistral	03-04-1997
003985	Erba medica	Marshal	06-03-1986
003984	Erba medica	Royal	06-03-1996
003596	Frumento duro	Olimpo	28-10-1996
001191	Frumento tenero	Checco	23-10-1980
004936	Frumento tenero	Jivago	13-10-1997
002542	Girasole	Astil	20-03-1992
000973	Girasole	Emil	09-03-1988
003825	Girasole	Francil	19-04-1994
003411	Girasole	Olomil	25-02-1993
004690	Girasole	Oltoril	03-04-1997
003408	Girasole	Princil	25-02-1993
004010	Girasole	Util	06-03-1996
003512	Mais	Alessandra	20-03-1995
004508	Mais	Ambrosia	04-03-1997
002318	Mais	Amida	20-03-1992
005565	Mais	Dynamit	04-02-1999
004495	Mais	Florentina	04-03-1997
004246	Mais	Gitana	06-02-1996
004491	Mais	Ilaria	04-03-1997
005479	Mais	Izarra	04-02-1999
005119	Mais	PR35V24	24-02-1998
005118	Mais	PR36M41	24-02-1998
003342	Mais	Randata	20-03-1995
004499	Mais	Rodica	04-03-1997
002181	Mais	Rosaria	15-01-1990
005120	Mais	Sulza	24-02-1998
005112	Mais	Verdiana	24-02-1998
004494	Mais	Xaviera	04-03-1997
002536	Sorgo	Anatol	05-10-1991

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A8908

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Seconda fase ammissione a finanziamento di progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opere da realizzare nel settore della sicurezza. (Deliberazione n. 107/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, in lire 1.830 miliardi, di cui 630 miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di lire per l'anno 2000;

Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998 — di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *B* della predetta deliberazione, che ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 793.094.855.000 per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché di interventi di cui alla propria deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le istanze presentate dalle regioni Liguria, Lombardia e dalla provincia autonoma di Bolzano per il finanziamento di progetti da realizzare nel settore della sicurezza;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera.

Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà, anche a campione, alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Le regioni provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 270

ALLEGATO

Azienda S.L. azienda osp. regioni	Localizzazione	PROGETTO	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni - (in lire)	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni - (in euro)
		LIGURIA		
A.O. Ospedale S. Martino	Genova	Compartimentazione parziale ai fini antincendio del «monoblocco»	2.303.582.000	1.189.700,82
		LOMBARDIA		
A.O. «G. Salvini»	Garbagnate Milanese (MI)	Adeguamento antincendio strutture presidio «G. Salvini»	3.705.000.000	1.913.472,81
A.O. «G. Salvini»	Garbagnate Milanese (MI)	Opere di bonifica da amianti delle tubazioni, degli impianti e delle strutture del presidio ospedaliero di Garbagnate	2.888.000.000	1.491.527,52
A.O. «Fatebenefratelli e oftalmico» di Milano	Milano	Rifacimento rete idrica e fognaria principale - collegamento edificio oftalmico a centrale termica principale	2.825.119.500	1.459.052,46
A.O. «Istituti Ospitalieri» di Cremona	Cremona	Sostituzione travi testaletto p.o. cremonese	1.728.178.250	892.529,58
A.O. «Fatebenefratelli e oftalmico» di Milano	Milano	Adeguamento rete di distribuzione elettrica primaria	405.830.500	209.593,96
A.O. «Ospedale civile» di Vimercate	Vimercate (MI)	Adeguamento monoblocco p.o. di Vimercate alle normative vigenti	7.457.500.000	3.851.477,32
A.O. «Niguarda-Cà Granda» di Milano	Milano	Opere di adeguamento antincendio Niguarda ...	11.716.350.000	6.050.989,79
A.O. «Istituti Ospitalieri» di Cremona	Cremona	Ristrutturazione, filtrazione e risanamento camere operatorie e realizzazione nuovo impianto elevatore nel p.o. di Cremona	10.866.100.000	5.611.872,31
A.O. «Ospedale Maggiore» di Crema	Crema (CR)	Nuovo polo tecnologico del p.o. di Crema	6.650.000.000	3.434.438,38
A.O. «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio	Busto Arsizio (VA)	Realizzazione impianti elettrici di sicurezza e di rilevazione fiumi p.o. di Busto Arsizio	4.193.937.450	2.165.987,93
A.O. «Ospedale di Circolo» di Busto Arsizio	Busto Arsizio (VA)	Compartimentazione antincendio e nuove scale di sicurezza p.o. di Busto Arsizio	5.306.062.550	2.740.352,61
A.O. «Bolognini» di Seriate	Alzano Lombardo (BG)	Adeguamenti strutturali e impiantistici prevenzione incendi p.o. di Alzano Lombardo	3.800.000.000	1.962.536,22
A.O. «S. Gerardo dei Tintori» di Monza	Monza (MI)	Rifacimento quadri elettrici e linee di alimentazione nuovo ospedale di Monza	4.869.700.000	2.514.990,16
A.O. «S. Gerardo dei Tintori» di Monza	Monza (MI)	Installazione nuovo gruppo elettrogeno di emergenza del nuovo ospedale di Monza	957.600.000	494.559,13
A.O. «S. Gerardo dei Tintori» di Monza	Monza (MI)	Opere di adeguamento antincendio del nuovo ospedale di Monza	5.061.600.000	2.614.098,24
A.O. di Desenzano del Garda	Desenzano del Garda (BS)	Adeguamento impianti elettrici p.o. Desenzano	3.325.000.000	1.717.219,19
A.O. «Eugenio Morelli» di Sondalo	Sondalo (SO)	Realizzazione nucleo operatorio ortopedico al 1° piano del padiglione n. 4	1.826.660.000	943.391,16
A.O. «Eugenio Morelli» di Sondalo	Sondalo (SO)	Ristrutturazione reparto ortopedia	714.660.300	369.091,24

Azienda S.L. azienda osp. regioni	Localizzazione	PROGETTO	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni - (in lire)	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni - (in euro)
		Segue: LOMBARDIA		
A.O. «S. Gerardo dei Tintori» di Monza	Monza (MI)	Sostituzione delle unità di trattamento dell'aria del nuovo ospedale di Monza	1.504.800.000	777.164,34
A.O. «S. Gerardo dei Tintori» di Monza	Monza (MI)	Sostituzione degli impianti di pressurizzazione, produzione e trattamento dell'acqua sanitaria del nuovo ospedale di Monza	1.574.150.000	812.980,63
A.O. «S. Gerardo dei Tintori» di Monza	Monza (MI)	Installazione di un nuovo gruppo refrigeratore d'acqua nel nuovo ospedale di Monza	1.381.300.000	713.381,91
A.O. «Spedali Civili» di Brescia	Brescia	Rifacimento anello principale rete idrica antincendio p.o Brescia	2.375.000.000	1.226.585,14
A.O. «Spedali Civili» di Brescia	Brescia	Adeguamento alla normativa antincendio del vecchio complesso ospedaliero p.o. Brescia	14.250.000.000	7.359.510,81
A.O. «Spedali Civili» di Brescia	Brescia	Completamento e adeguamento antincendio del policlinico satellite	5.577.925.000	2.880.757,85
A.O. «Carlo Poma» di Mantova	Mantova	Adeguamento prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche, impianti elettrici e sicurezza nei padiglioni di ortopedia, pediatria, 1ª e 2ª medica, 1° lotto polichirurgico	6.935.000.000	3.581.628,60
A.S.L. di Pavia	Varzi (PV)	Realizzazione nuovo blocco operatorio e adeguamento impianti p.o. di Varzi	950.000.000	490.634,05
A.S.L. di Pavia	Vigevano (PV)	Impianto prevenzione incendi p.o. di Vigevano	1.547.428.400	799.180,07
		PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
Azienda speciale U.S.L. centro sud - Ospedale di Bolzano	Bolzano	Porte tagliafuoco per ascensori e montacarichi, scale di fuga, carpenteria in metallo, chiusini grigliati ecc.	1.246.000.000	643.505,30
Azienda speciale U.S.L. Nord	Bressanone	Realizzazione del pronto soccorso, sale di rianimazione e sale operatorie	23.674.000.000	12.226.600,63
		TOTALE REGIONI E P.A. . . .	141.616.483.950	73.138.810,16

99A9095

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale della sovvenzione globale a favore dell'area di crisi di Gioia Tauro, per il periodo 1997-1999. (Deliberazione n. 117/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione C(98) 1566 del 17 giugno 1998, relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per una sovvenzione globale a favore dell'area di crisi di Gioia Tauro, per il periodo 1997-1999, che si integra nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, pari a 20 Mecu a valere sul FESR, per il periodo 1997-1999, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti a 20 Mecu, pari a 38,726 miliardi di lire;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo, n. 5/659/R del 24 marzo 1999, con la quale è stata trasmessa la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 29/99/1-*ter,* che indica in 18,841 miliardi il contributo a carico del Fondo di sviluppo di cui alla legge n. 236/1993, art. 1-*ter*, a favore della suddetta sovvenzione globale;

Considerata, pertanto, la necessità di ricorrere, per la restante quota nazionale pubblica, alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per un importo di 19,885 miliardi di lire, seguendo la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/93;

Vista la successiva nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo, n. 5/1094/R del 19 maggio 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione della sovvenzione globale a favore dell'area di crisi di Gioia Tauro, richiamata in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 19,885 miliardi di lire (10,269 Meuro) à carico del Fondo di rotazione *ex* lege n. 183/87.

2. La quota a carico del predetto Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalla regione Calabria.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. La regione Calabria adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi alla sovvenzione globale ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'Amministrazione titolare, al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 306

99A8913

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Rimodulazione finanziaria degli interventi relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP) per il periodo 1994-1999 e finanziamento statale aggiuntivo alla quota nazionale. (Deliberazione n. 119/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2080/93 concernente lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Viste le decisioni della Commissione europea C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C(94) 3760/6 del 22 dicembre 1994, di approvazione di programmi operativi per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1 e dell'obiettivo 5a, regioni fuori obiettivo 1, come rispettivamente modificate, da ultimo, dalle decisioni C(97) 2240/1 e C(97) 2240/2 del 24 luglio 1997;

Considerato che le risorse comunitarie dello SFOP rese disponibili con le predette decisioni ammontano a 373,298 Meuro, di cui 238,898 Meuro per l'obiettivo 1 e 134,400 Meuro per l'obiettivo 5a;

Rilevato che le corrispondenti risorse pubbliche statali di cofinanziamento, complessivamente pari a 512,449 miliardi di lire, di cui 342,337 miliardi di lire per l'obiettivo 1 e 170,112 miliardi di lire per l'obiettivo 5a, sono state assicurate, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, con le proprie delibere 3 dicembre 1997, n. 229/97, e 6 maggio 1998, n. 49/98, a copertura dell'intero periodo di programmazione 1994-1999;

Vista la propria delibera 26 febbraio 1998, n. 7/98, concernente disposizioni integrative in materia di programmazione finanziaria per gli interventi cofinanziati dalla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la decisione del 10 marzo 1999 con la quale il Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1 (QCS obiettivo 1), nel contesto della riprogrammazione delle forme d'intervento in ritardo di avanzamento finanziario, ha deciso il ridimensionamento delle risorse a valere sullo SFOP nella misura di 19,5 Meuro per il programma obiettivo 1 e di 25 Meuro per il programma obiettivo 5a, regioni fuori obiettivo 1;

Considerato che il suddetto ridimensionamento determina una riduzione della quota di cofinanziamento statale, di 28,035 miliardi di lire per il programma obiettivo 1 e di 31,766 miliardi di lire per il programma obiettivo 5a;

Considerato che nella medesima riunione del 10 marzo 1999, il Comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 1, a fronte delle predette riduzioni, ha deciso di assicurare una disponibilità aggiuntiva di risorse nazionali, ammontante a 30 Meuro, pari a 58,088 miliardi di lire, al fine di garantire il finanziamento di una riserva di interventi i cui impegni giuridicamente vincolanti siano assunti entro il 31 dicembre 1999, ed i relativi pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2001, come per l'analoga scadenza comunitaria;

Considerato che gli interventi di riserva così promossi potranno sostituire le eventuali iniziative sorte nell'ambito dei programmi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP) e successivamente decadute evitando in tal modo le conseguenti perdite di risorse comunitarie;

Visto l'art. 17, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che autorizza il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 a rendere disponibili, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, risorse aggiuntive rispetto alla quota nazionale di cofinanziamento, allo scopo di assicurare il pieno utilizzo dei fondi comunitari;

Tenuto conto che il citato comma 6 del predetto art. 17 stabilisce che le eventuali somme derivanti dal mancato o parziale utilizzo della suddetta dotazione aggiuntiva di risorse, costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme d'intervento previste nella prossima fase di programmazione;

Considerata l'opportunità di rendere immediatamente disponibile la suddetta quota statale aggiuntiva di risorse anche nelle more della definizione in sede comunitaria della effettiva entità del ridimensionamento dei programmi cofinanziati, stante l'imminente scadenza della data limite per la assunzione degli impegni e fatti salvi gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi necessari;

Considerato che l'ampliamento della dotazione di risorse statali risponde all'opportunità di compensare il territorio e gli operatori del settore ittico del ridimensionamento di risorse approvato il 10 marzo 1999 dal Comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 1;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 60791 del 22 giugno 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Il cofinanziamento statale a valere sulle risorse della legge n. 183/1987 relativo agli interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP), di cui alle delibere n. 229/97 e n. 49/98 richiamate in premessa, è ridotto per l'obiettivo 1 da 342,337 miliardi di lire a 314,302 miliardi di lire e per l'obiettivo 5a, regioni fuori obiettivo 1, da 170,112 miliardi di lire a 138,346 miliardi di lire.

2. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse comunitarie rese disponibili nell'ambito dei programmi operativi specificati nelle premesse, è autorizzato, in favore del Ministero per le politiche agricole, il finanziamento di una quota di 58,088 miliardi di lire (30 Meuro), aggiuntivo rispetto al quadro finanziario dei suddetti programmi, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

3. La predetta disponibilità aggiuntiva di risorse è finalizzata al finanziamento di una riserva di interventi ammissibili ai suddetti programmi e destinati a sostituire le iniziative sorte nell'ambito degli stessi programmi e successivamente decadute.

4. A valere sulla predetta quota aggiuntiva gli impegni giuridicamente vincolanti dovranno essere assunti entro il 31 dicembre 1999 ed i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2001, come per le analoghe scadenze comunitarie, alle quali le predette date limite si adeguano direttamente anche in caso di eventuali proroghe.

5. Le risorse non impegnate entro il 31 dicembre 1999 potranno essere considerate quale anticipazione del cofinanziamento statale per le forme d'intervento previste nella prossima fase di programmazione. Le somme impegnate entro la data predetta ma non pagate entro il 31 dicembre 2001 saranno automaticamente revocate e pertanto le maggiori risorse eventualmente erogate dal Fondo di rotazione dovranno essere riversate al Fondo medesimo, salvo quanto disposto al punto precedente in caso di proroghe comunitarie.

6. Le quote a carico del predetto Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole - D.G. pesca.

7. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le risorse previste dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

8. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali accordati ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

9. I dati relativi all'attuazione degli interventi, ivi compresi quelli aggiuntivi, vengono trasmessi, a cura del Ministero per le politiche agricole, al sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

10. La presente delibera annulla e sostituisce i piani finanziari di cui alle delibere n. 229/97 e n. 49/98, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 276

99A9081

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Accordo di programma Val Basento. (Deliberazione numero 120/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e la conseguente delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, che ha disciplinato in modo organico la programmazione negoziata, così come modificata dalla delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 3, comma 2, che pone al 31 dicembre 2000 il termine per la presentazione degli assetti finali dei contratti di programma stipulati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1987 con il quale è stato approvato l'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento;

Vista la delibera del CIPE in data 22 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1995, con la quale è stato approvato l'atto recante modificazioni ed integrazioni del predetto accordo di programma;

Tenuto conto che il competente servizio della programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha effettuato un'aggiornata ricognizione sullo stato attuativo del predetto accordo, dalla quale risulta l'avanzato stato di completamento delle opere infrastrutturali ed un modesto stato di avanzamento delle iniziative industriali;

Considerato che il medesimo servizio per la programmazione negoziata ha avanzato la proposta di utilizzo delle risorse destinate a iniziative produttive e non impiegate, per la realizzazione di iniziative di sviluppo da realizzarsi nello stesso territorio;

Ritenuto che l'intesa istituzionale di programma rappresenti lo strumento più efficace per pervenire al miglior utilizzo delle somme in questione attraverso un azione concertata tra Stato e regione;

Considerato che l'accordo in questione, finanziato a suo tempo con risorse a valere sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, è assimilabile, per la parte concernente le agevolazioni alle attività produttive, ai contratti di programma di cui all'art. 3, comma 2 della legge n. 144/1999;

Ritenuto pertanto di prevedere la definitiva chiusura delle iniziative imprenditoriali inserite nell'accordo in questione al 31 dicembre 2000;

Ritenuto altresì di dover stabilire un termine finale per il completamento delle iniziative infrastrutturali;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse pari a lire 212.144,7 milioni (Euro 109.563.593,92) non utilizzate nell'ambito del programma di reindustrializzazione dell'accordo di programma Val Basento indicato in premessa, sono poste a disposizione dell'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra lo Stato e la regione Basilicata.

2. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenterà a questo Comitato:

entro il 31 dicembre 2000 l'assetto finale dei piani progettuali di natura industriale dell'accordo di cui sopra, in analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, richiamato in premessa;

entro il 31 dicembre 2001 l'assetto finale dei progetti infrastrutturali.

3. Entro il 31 dicembre 2000 gli organi preposti all'attuazione dell'intesa Stato regione Basilicata informe-

ranno questo Comitato circa l'avvenuta finalizzazione delle somme messe a disposizione dell'intesa stessa con la presente delibera.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 263

99A9082

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti relativi a istituti a carattere scientifico, policlinici universitari a gestione diretta e istituti zooprofilattici sperimentali. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. (Deliberazione n. 121/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4 con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi dell'art. 20 della legge n. 67/1988 sovracitato, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della conferenza Stato-regioni;

Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 50, lettera *c),* integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazione, dalla legge n. 36 del 26 febbraio 1999, concernenti rispettivamente il rifinanziamento dei programmi di investimento per gli anni (1999-2000) ed il loro incremento per gli anni 2000-2001 che prevede una autorizzazione di spesa per l'attuazione del programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico per complessivi 4.000 miliardi lire;

Vista la propria delibera in data 6 maggio 1998, n. 53, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 22 luglio 1998 che riserva 129,996 miliardi agli enti di cui al già citato art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 2 giugno 1999, come modificata dalla successiva nota del 23 giugno 1990, concernente il riparto della somma complessiva di lire 229,335 miliardi, a valere sull'accantonamento di cui alla citata delibera n. 53/98 e sulla disponibilità recata dalla legge n. 448/1998, per le finalità degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari a gestione diretta ed istituti zooprofilattici sperimentali;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 20 febbraio 1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste dai programmi di investimento pubblico;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 21 marzo 1997;

Delibera:

Per le finalità indicate in premessa è assegnato agli istituti a carattere scientifico, ai policlinici universitari a gestione diretta ed agli istituti zooprofilattici sperimentali la somma complessiva di lire 229,355 miliardi ripartiti secondo gli importi indicati nelle tabelle *A, B, C,* che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Detto importo assorbe l'accantonamento di cui alla delibera CIPE n. 53/98 e per lire 99,359 miliardi viene posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 50 della legge n. 448/1998, richiamato in premessa.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 289

TABELLA *A*

ISTITUTI (per regione)	DESCRIZIONE INTERVENTO	PROPOSTA RIPARTO (in milioni di lire)
	Emilia-Romagna	
Istituto ortopedico Rizzoli	Completamento finalizzato ad assicurare la funzionalità all'ala costruita	14.250
	Friuli-Venezia Giulia	
C.R.O. di Aviano	Messa a norma dell'esistente e completamento del blocco degenze	20.171
	Liguria	
Istituto Giannina Gaslini	Ristrutturazione e messa a norma della divisione di pediatria ematologica e oncologica	4.911
	Lombardia	
Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano	Completamento nuove costruzioni e messa a norma	28.500
Istituto S. Matteo di Pavia	Realizzazione del dipartimento di emergenza della piastra chirurgica	28.500
Istituto Nazionale dei tumori di Milano	Interventi vari di completamento e messa a norma	28.500
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano	Realizzazione nuova struttura	28.500
	Puglia	
Istituto oncologico di Bari	Completamento opere murarie, attrezzature e arredi	26.600
	TOTALE . . .	179.932

TABELLA *B*

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI Interventi finalizzati alla sicurezza	PROPOSTA RIPARTO (in mioni di lire)
Abruzzo: Sospesa in attesa determinazioni sede di Teramo	—
IZS Basilicata e Puglia	2.375
IZS Emilia-Romagna e Lombardia	5.938
IZS Tre Venezia	3.800
IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	4.297
IZS Marche e Umbria	3.181
IZS Sardegna	7.036
IZS Sicilia: Non risultano richiesti i finanziamenti assegnati con deliberazione CIPE 31 marzo 1992	—
IZS Toscana e Lazio	2.797
Totale . . .	29.423

TABELLA *C*

ISTITUTI (per regione)	DESCRIZIONE INTERVENTO	PROPOSTA RIPARTO (in milioni di lire)
	Friuli-Venezia Giulia	
Policlinico universitario a gestione diretta	Ripristino funzionalità strutture da incendio	4.000
	Molise	
Policlinico Università S. Cuore	Completamento centro di ricerca e formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomed. in Campobasso	10.000
	Sicilia	
Policlinico di Catania	Completamento opere per la messa in sicurezza dei percorsi di emergenza	6.000
	TOTALE . . .	20.000

99A9083

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Fondo sanitario nazionale 1999. Parte corrente. Assegnazione alle regioni Lazio e Campania di quote vincolate per esecuzione della sentenza Consiglio di Stato n. 274 del 1992. (Deliberazione n. 122/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità (n. 108163 del 29 gennaio 1999) concernente il riparto delle complessive disponibilità finanziarie del servizio sanitario nazionale per l'anno 1999 ammontanti a lire 108.470.090 miliardi, ivi compreso lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente iscritto al capitolo n. 5941 per lire 48.209,780 miliardi al netto della somma di 1.435,000 miliardi destinate all'integrazione del Fondo sanitario nazionale 1997;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999);

Vista la sentenza del Consiglio di Stato IV sezione n. 274 del 1992;

Considerata la necessità di attribuire alle regioni Lazio e Campania rispettivamente le somme di lire 1.198.088.369 (€ 618.761) e lire 81.528.038 (€ 42.105,71) per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato sopracitata;

Vista la proposta del Ministero della sanità in data 25 febbraio 1999 con la quale si propone di assegnare sulla quota appositamente vincolata del Fondo sanitario nazionale la somma complessiva di lire 1.279.616.402 (€ 660.866,72) per l'esecuzione delle sentenze;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 18 marzo 1999;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1999 — parte corrente — sono assegnate alle regioni Lazio e Campania, per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato citata in premessa, rispettivamente le somme di lire 1.198.088.369 (pari a € 618.761) e di lire 81.528.033 (pari a € 4.210.5,71).

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 274

99A9084

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili. (Deliberazione n. 126/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992, concernente la «stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane al sistema climatico».

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze in materia ambientale ed energetica e considerate le funzioni attribuite dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome, le autonomie locali;

Vista la comunicazione della Commissione europea Com (98)353 «Climate Change - Towards an EU post-Kyoto strategy», che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreché alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità;

Visti il libro bianco della Commissione europea sulle fonti rinnovabili del 26 novembre 1997, e le decisioni del Consiglio dei Ministri dell'Energia dell'Unione europea dell'8 dicembre 1997 e 11 maggio 1998, ugualmente richiamati dalla decisione del 17 giugno 1998, che sottolineano l'esigenza di favorire con adeguate normative tecniche e fiscali la promozione in tutti gli Stati membri delle fonti rinnovabili, dei cicli combinati a gas naturale, dell'efficienza energetica;

Considerato che la sessione del consiglio dell'Unione europea per l'Energia dell'11 maggio 1999 ha posto tra l'altro l'attenzione sull'accesso al mercato interno dell'energia elettrica delle fonti energetiche rinnovabili e sulle strategie e piani d'azione comunitari per campagne di lancio delle fonti energetiche rinnovabili;

Visto il quinto programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e attività dimostrative 1998-2002;

Visto il «Libro verde sulle fonti rinnovabili di energia» elaborato dall'Enea in collaborazione con i Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica nel luglio 1998;

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 concernente il regolamento interno del CIPE ed in particolare l'art. 2 comma 1 che istituisce tra l'altro, a supporto dell'attività del comitato, la commissione per lo sviluppo sostenibile;

Vista la propria delibera in data 19 novembre 1998 che definisce le linee guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

Considerato che il protocollo di Kyoto in data 10 dicembre 1997 ha, fra l'altro, individuato le azioni che dovranno essere realizzate dai paesi «Annex I» per la riduzione delle emissioni con particolare riferimento anche allo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;

Considerato che il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza unificata, ai fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida, sottopone all'approvazione del CIPE il «Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili», predisposto sulla base del «Libro Verde» richiamato;

Vista l'approvazione del documento di cui sopra da parte della commissione sviluppo sostenibile nella riunione del 19 maggio 1999;

Visto il parere positivo espresso sullo stesso documento dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 luglio 1999;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota n. 215426 del 15 luglio 1999;

Delibera:

1. È approvato il «Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili».

2. Sarà cura dell'Osservatorio di cui al punto 1.4 della citata propria delibera del 19 novembre 1998, monitorare le politiche e le misure del libro bianco di cui al punto 1. secondo cadenze temporali ivi previste, riferendo periodicamente alla Commissione sviluppo sostenibile.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 272

99A9078

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Fondo sanitario nazionale 1999. Ripartizione quota di parte corrente. (Deliberazione n. 127/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1995, n. 187, che prevede l'assegnazione diretta all'ospedale Bambino Gesù, a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, delle somme dovute per prestazioni sanitarie rese dallo stesso ospedale;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge del 23 dicembre 1998, n. 448 concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed in particolare l'art. 28, comma 14, la quale stabilisce che il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provveda al riparto del Fondo sanitario nazionale entro il 31 dicembre 1999;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999);

Considerato che il sopracitato art. 28, legge 448/1998 stabilisce che l'1,5% delle disponibilità complessive di parte corrente dell'anno 1999 sia accantonato e destinato alle regioni — che abbiano sottoscritto apposito accordo con il Ministero della sanità e del tesoro bilancio e della programmazione economica, in occasione del riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro della sanità (n. 108163 del 29 gennaio 1999) concernente il riparto delle complessive disponibilità finanziarie del servizio sanitario nazionale per l'anno 1999 ammontanti a lire 108.470,090 miliardi, ivi compreso lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale di parte corrente iscritto al capitolo 5941 per lire 48.209,780 miliardi al netto della somma di 1.435,000 miliardi destinate all'integrazione del Fondo sanitario nazionale 1997;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 12 febbraio 1999, come modificata dalla nota integrativa in data 21 luglio 1999, concernente l'assegnazione alle regioni interessate delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1999, nonché la finalizzazione di alcuni importi ad obiettivi specifici;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 gennaio 1999;

Ritenuto opportuno, al fine di evitare difficoltà attuative derivanti da una normativa non del tutto armonica sul piano procedurale, provvedere anche in presenza del decreto di riparto emanato ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/1998, all'assegnazione delle risorse sulla base di quanto disposto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 446/1997;

Considerato che con proprie delibere adottate in data 30 giugno 1999 sono stati assegnati a valere sul Fondo sanitario nazionale parte corrente 1999 complessivamente 5,598 miliardi di lire per fare fronte agli oneri derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato 274/92 e per l'attivazione del monitoraggio del Fondo sanitario nazionale e che con separata delibera in data odierna vengono finalizzati 150 miliardi all'assistenza domiciliare e 5 miliardi al piano di eradicazione della peste suina africana.

Valutata in complessive 108.309,492 miliardi di lire la somma da ripartire;

Delibera:

A valere sulle complessive disponibilità finanziarie di parte corrente fissate per l'anno 1999 con il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, indicato in premessa, e ammontanti a 108.309,492 miliardi di lire, al netto delle somme per lire 160,598 miliardi già attribuite, i seguenti importi sono assegnati:

a) lire 104.462,038 miliardi alle regioni e province autonome secondo il riparto indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera;

b) lire 185 miliardi alla Croce rossa italiana;

c) lire 210,981 miliardi al finanziamento dell'ospedale Bambino Gesù.

Resta accantonata la somma complessiva di lire 3.451,473 miliardi comprensiva della quota dell'1,5 di cui all'art. 28 legge n. 448/1998.

Il Ministero della sanità è invitato a trasmettere a questo Comitato entro il 30 novembre 1999 e sulla base delle risultanze del nucleo di verifica, istituito presso la Conferenza Stato-regioni, un'ipotesi di ridefinizione dei pesi e dei parametri da utilizzare ai fini della determinazione della quota capitaria del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 662/1996.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Reistrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999.
Registro n. 4 Tesoro bilancio e programmazione economica, foglio n. 275

ALLEGATO

(RIPARTIZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER IL F.S.N. ANNO 1999 PARTE CORRENTE)

(importi in miliardi di lire)

Regioni	Entrate proprie	Partecipazione regioni a st.sp.	Mobilità neg. regionale st.sp.	Mobilità positiva regionale st.sp.	IRAP	Addizionale regionale IRPEF	F.S.N.	Totale
Piemonte	318,784				4.078,000	440,000	3.248,196	8.084,980
Valle d'Aosta	11,625	67,686	-9,521		112,679	14,000		196,469
Lombardia	719,935				10.793,778	980,000	4.289,926	16.783,639
Bolzano	38,221	167,706		7,818	553,875	44,000		811,620
Trento	37,610	258,838	-12,116		481,884	44,000		810,216
Veneto	374,361				4.362,100	414,000	3.161,375	8.311,836
Friuli	92,467	875,152		41,457	1.221,947	121,000		2.352,023
Liguria	124,813				1.201,000	168,000	1.891,823	3.385,636
Emilia Romagna	412,939				1.217,000	427,000	2.858.852	7.915,791
Toscana	288,009				3.043,000	326,000	3.178,408	6.835,417
Umbria	64,220				557,000	70,000	944,775	1.635,995
Marche	154,254				1.142,000	119,000	1.259,324	2.674,578
Lazio	309,497				5,136,100	490,000	3.387,217	9.322,814
Abruzzo	77,200				722,000	90,000	1.429,343	2.318,543
Molise	20,908				153,000	22,000	403,037	598,945
Campania	302,551				2.266,000	295,000	6.773,863	9.637,414
Puglia	224,069				1.612,000	229,000	4.838,929	6.903,998
Basilicata	32,831				262,000	33,000	653,441	981,272
Calabria	121,356				697,000	100,000	2.457,766	3.376,122
Sicilia	243,279	3.686,508			2.063,000	276,000	2.405,352	8.674,139
Sardegna	98,820	826,671			808,000	103,000	1.014,100	2.850,591
Totale regioni	4.067,749	5.882,561	-21,637	49,275	45.483,363	4.805,000	44.195,727	104.462,038
Croce Rossa Italiana								185,000
Ospedale Bambin Gesù								210,981
Totale ripartito								104.858,019
Accantonamento								3.451,473
Somme già assegnate								160,598
Totale disponibilità								108.470,090

99A9079

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, opere prioritarie. (Deliberazione n. 129/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'articolo 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'articolo 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 che rende disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge

n. 67/1988 - la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449 in lire 1.830 miliardi, di cui 630 miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di lire per l'anno 2000;

Vista la propria deliberazione del 6 maggio 1998 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 168 del 21 luglio 1998 - di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997 ed in particolare, il programma della tabella *A)* che indica le opere ritenute prioritarie ed il loro ammontare per lire 1.576.908.582.000;

Viste le istanze presentate, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalla regione Piemonte per il finanziamento di alcuni progetti compresi nel citato elenco;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera.

Resta a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà, anche a campione, alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

La regione provvederà all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 260

ALLEGATO *A)*

OPERE PRIORITARIE

ASL	Progetto esecutivo	Comune	Finanziamento (al netto della quota del 5% a carico delle regioni - in lire)	Finanziamento (al netto della quota del 5% a carico delle regioni - in euro)
	Piemonte			
ASL 1 di Torino	Presidio Sanitario «V. Valletta» opere di completamento	Torino	32.860.000.000	16.970.773,70
ASL 8 di Chieri	Nuovo corpo di fabbrica per l'ampliamento e la ristrutturazione parziale esistente dell'Ospedale di Chieri	Chieri	13.328.000.000	6.883.337,55
ASL 8 di Chieri	Completamento nuovo corpo di fabbrica del p.o. di Moncalieri	Moncalieri	3.800.000.000	1.962.536,22
USL 19 (ex Ussl 68)	Realizzazione corpi di fabbrica, reparti degenza e terapia intensiva del P.O.	Asti	76.000.000.000	39.250.724,33
	Totale . . .		125.988.000.000	65.067.371,80

99A9080

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Modifica della delibera del 19 febbraio 1999 relativa al riparto dei fondi 1998 recati dall'art. 1, comma 3, della legge n. 423/1998 per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale. (Deliberazione n. 133/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che si propone di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello forestale ed in particolare l'art. 2 comma 1 che affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante, «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto l'art. 1, comma 3, legge 2 dicembre 1998, n. 423, che autorizza per il 1998, la spesa di 391 miliardi, al fine di assicurare continuità agli interventi nel settore agricolo forestale ad integrazione dello stanziamento previsto dall'art. 3, comma 8, legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la propria delibera del 19 febbraio 1999, concernente il riparto dei fondi per l'anno 1998 recati dall'art. 1, comma 3, legge 2 dicembre 1998, n. 423;

Vista la nota n. 52895 del 23 giugno 1999 con la quale il Ministro per le politiche agricole, ha trasmesso la proposta di modifica dell'ultimo comma del punto c.2) della delibera del 19 febbraio 1999 «ricerche sperimentali ed iniziative di sperimentazione applicata, ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola; divulgazione dei risultati, analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica, è destinata la somma di lire 2 miliardi (euro 1,033 milioni)»;

Tenuto conto che la variazione proposta consente al Ministero per le politiche agricole di meglio distribuire le risorse tra le azioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 143/1997;

Considerato che nella seduta del 4 agosto 1999 la 2ª Commissione CIPE per l'occupazione, sostegno e sviluppo attività produttive, ha espresso parere favorevole sulla citata proposta del Ministro per le politiche agricole;

Delibera:

L'ultimo comma del punto c.2) della delibera del 19 febbraio 1999, citata in premessa, è sostituito dal testo seguente: «ricerche sperimentali ed iniziative di sperimentazione applicata, ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola; divulgazione dei risultati, analisi delle caratteristiche funzionali delle macchine agricole e relativa certificazione tecnica».

Roma, 6 agosto 1999.

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 308

99A8909

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici. (Deliberazione n. 134/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede la costituzione, entro il 31 ottobre 1999, di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le amministrazioni centrali e regionali, al fine tra l'altro di attivare il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) da istituire nell'ambito di questo Comitato;

Visto in particolare il comma 5 del predetto art. 1 che stabilisce che il MIP si avvale di una banca dati tenuta presso questo Comitato, anche con l'utilizzazione del sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Visto altresì il comma 6 dello stesso art. 1 che prevede che il MIP deve essere flessibile ed integrabile in modo da essere funzionale al progetto RUPA (rete unitaria pubblica amministrazione) e che le informazione derivanti dall'attività di monitoraggio devono essere trasmesse, a cura di questo Comitato, alla Cabina di regia nazionale ed alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

Visto il successivo comma 7 che istituisce, per l'attivazione e la gestione del MIP — compreso il ruolo di coordinamento svolto da questo Comitato — un apposito fondo da ripartire, previa deliberazione di questo Comitato stesso e sentita la conferenza Stato-regioni, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica;

Considerato che spetta a questo Comitato, a norma del richiamato comma 5, costituire e definire la strutturazione del MIP, disciplinandone. il funzionamento ed emanando direttive per la sua attività, previa intesa con la conferenza Stato-regioni;

Considerato altresì che questo Comitato deve inviare al Parlamento con cadenza semestrale un rapporto sull'attività di monitoraggio;

Considerato che nell'ambito del programma operativo «Assistenza tecnica» del QCS 1994 - 1999 è stata avviata una iniziativa denominata banca dati progetti di investimento pubblico per la sperimentazione di una applicazione pilota da realizzarsi nelle regioni obiettivo 1 e che tale applicazione sarà comunque immediatamente estensibile alle altre regioni;

Considerato che nell'ambito dei competenti dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono da tempo in corso iniziative per definire d'intesa con la conferenza Stato-regioni gli elementi costitutivi di una banca dati sul complesso degli investimenti pubblici;

Considerato che tale attività ha portato alla definizione di uno studio di fattibilità di una banca dati per il monitoraggio procedurale, realizzativo e finanziario degli investimenti pubblici;

Considerato altresì che il citato studio di fattibilità, prende in considerazione due componenti, la prima gestionale relativa alle specifiche esigenze del Ministero del tesoro e la seconda conoscitiva relativa alla creazione di una banca dati di ampio respiro;

Ritenuto, sulla base del predetto studio di fattibilità, opportunamente adeguato alla luce di quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 144/1999, di dover prioritariamente orientare le attività in corso relative alla citata componente conoscitiva e predisporre poi il progetto esecutivo della banca dati CIPE, ferma restando l'autonoma attuazione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della componente gestionale di competenza;

Considerato opportuno istituire nell'ambito di questo Comitato un apposito gruppo di coordinamento che segua l'evoluzione delle iniziative in corso e proponga tempestivamente a questo Comitato le linee per l'orientamento ed il coordinamento delle attività propedeutiche a rendere operativo il MIP e la relativa banca dati;

Ritenuto che per l'avvio del MIP, le risorse relative all'esercizio 1999, paria 8 mld di lire, debbono essere prioritariamente destinate a consentire la rapida attivazione dei nuclei di valutazione e verifica, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di rendere operativa la gestione del sistema di monitoraggio da realizzare, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b),* congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni, nonché ad avviare l'attività di coordinamento di questo Comitato mediante l'organizzazione delle necessarie strutture di supporto;

Ritenuto che occorre provvedere tempestivamente all'espletamento dei compiti previsti dall'art. 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208 che prevede che in allegato alla relazione previsionale e programmatica sia trasmesso al Parlamento l'elenco delle opere pubbliche finanziate in tutto o in parte dallo Stato per una spesa superiore ai 50 miliardi.

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 5 agosto 1999;

Delibera:

1. Lo studio di fattibilità elaborato dal Ministero del tesoro e CONSIP S.p.a., d'intesa con il gruppo tecnico regionale istituito presso la Conferenza Stato-regioni, e la connessa applicazione pilota avviata nell'ambito del programma operativo «Assistenza tecnica» richiamata in premessa costituiscono la base per l'avvio della banca dati comune a tutte le amministrazioni, funzionale al sistema di monitoraggio procedurale, realizzativo e finanziario degli investimenti pubblici (MIP) come previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 144/1999.

2. La realizzazione della banca dati, funzionale al sistema MIP e al progetto RUPA e volta alla razionalizzazione ed unificazione dei flussi informativi esistenti, verrà avviata salvaguardando gli investimenti effettuati e in atto, le competenze tecnologiche, le esperienze applicative maturate nel settore del monitoraggio degli investimenti pubblici, da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. Dovranno essere previste le regole per l'acquisizione e la validazione dei dati da inserire individuando, per ciascun settore, l'amministrazione centrale o regionale competente. Per la parte riguardante gli interventi di politica comunitaria il sistema sarà alimentato tenendo conto delle specifiche esigenze del sistema gestionale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dovranno, infine, essere definite modalità di utilizzazione tali da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i soggetti partecipanti.

4. È costituito presso questo Comitato un apposito Gruppo di coordinamento incaricato di provvedere alla ricognizione delle banche dati esistenti, di seguire, informando periodicamente questo Comitato, le iniziative in corso di realizzazione con particolare riguardo a quelle indicate al punto 1, di predisporre gli schemi di deliberazione per portare a regime il MIP. Il gruppo è altresì responsabile della predisposizione della relazione semestrale al Parlamento sull'attività di monitoraggio.

5. Il Gruppo è composto:

da un rappresentante della RGS;

da un rappresentante del DPS;

da un rappresentate della segreteria del CIPE;

da un rappresentante della Cabina di regia;

da un rappresentante dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

da un rappresentante della Presidenza del Consiglio;

da un rappresentante nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome;

da un rappresentante dell'ISTAT.

Il Gruppo presieduto dal Sottosegretario, Segretario del CIPE, si avvale della consulenza tecnica del DPS SINIT e di CONSIP S.p.a. e può essere di volta in volta integrato con i rappresentati delle amministrazioni centrali e regionali interessate alle problematiche trattate; può avvalersi altresì per particolari attività, di esperti dello specifico settore.

6. Entro il 31 dicembre 1999 il gruppo di lavoro predisporrà, per l'esame di questo Comitato, lo schema organizzativo per il funzionamento del MIP e della relativa banca dati con particolare riguardo alle attività di acquisizione, verifica e validazione dei flussi informativi, prevedendo anche la regolazione dei rapporti con CONSIP S.p.a.

7. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 144/1999 che fissa le caratteristiche comuni dei nuclei regionali, questo Comitato provvederà a ripartire il fondo '99, pari a 8 mld di lire, per le esigenze di costituzione del MIP, con priorità per una rapida attivazione dei predetti nuclei nelle regioni del Mezzogiorno e per l'attività di coordinamento di questo Comitato.

8. Al fine di consentire l'ottemperanza al disposto dell'art. 4 legge n. 208/1999 richiamata in premessa, anche nelle more dell'attivazione della banca dati CIPE, la segreteria CIPE avendo provveduto all'invio a tutte le Amministrazioni centrali e regionali di apposita scheda di rilevazione da restituire entro il successivo 10 settembre 1999, predisporrà l'elenco delle opere pubbliche finanziate dallo Stato per un importo superiore ai 50 miliardi di lire.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 309

99A8910

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Finalizzazione delle risorse assegnate in via straordinaria alla regione Puglia con delibera n. 65 del 21 aprile 1999. (Deliberazione n. 143/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che per assicurare la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire (6.300,774 mln. di euro) per il periodo 1999-2004;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999) che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, in tabella C, autorizzazioni di spesa per complessive lire 11.100 miliardi di lire (5.732,672 mln. di euro), finalizzate alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera n. 4/1999 in data 22 gennaio 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999), con la quale le suddette risorse vengono assegnate secondo l'articolazione, per tipologia di spesa e per annualità, indicata nel prospetto allegato alla delibera stessa;

Vista la propria delibera n. 65/1999 in data 21 aprile 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1999), con la quale è stata disposta, a valere sullo stanziamento complessivo di 400 miliardi di lire (206,583 mln. di euro) destinato alla «promozione imprese e politiche lavoro» dalla citata delibera n. 4/99, un'assegnazione straordinaria di 100 miliardi di lire (51,646 mln. di euro) a favore della regione Puglia, da destinare — sulla base di intese intercorrenti tra la Regione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — ad interventi coerenti con il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della situazione di emergenza in atto nel territorio pugliese;

Considerato che tra la regione Puglia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono intervenute intese per la finalizzazione delle suddette risorse e che in particolare è stato concordato di riservare parte delle medesime ad interventi nel settore portuale;

Considerato che nella seduta del 30 giugno u.s. il CIPE si era provvisoriamente orientato sul finanziamento di alcuni interventi selezionati nel corso della riunione preparatoria tenutasi tra i suindicati soggetti, subordinando il finanziamento stesso alle risultanze del «tavolo di lavoro» costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999;

Vista la nota n. DiCA 7401 II.1.4.52.1 in data 19 luglio 1999 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato gli interventi scelti dal citato «tavolo di lavoro» ed ai quali destinare quota parte del sopra richiamato stanziamento di 100 miliardi di lire (51,646 mln. di euro);

Ritenuto di procedere al finanziamento degli interventi di cui alla richiamata nota, imputando le relative spese ai vari anni finanziari ed alle competenti unità previsionali di base;

Delibera:

1. A valere sull'accantonamento di 100 miliardi di lire (51,646 mln. di euro) riservato alla regione Puglia con la citata delibera n. 65/99 gli importi di cui appresso sono destinati alla finalità accanto a ciascuno di essi indicata:

32,5 mld. al porto di Brindisi per la realizzazione di opere relative ad interventi di bonifica e sistemazione definitiva dell'area ex POL, al completamento delle strutture di banchinamento Capobianco ed al nuovo deposito della Marina militare;

4 mld. al porto di Molfetta per la costruzione della nuova sede della Capitaneria di porto;

0,6 mld. al porto di Monopoli per lavori di ampliamento della sede della Capitaneria di porto;

30 mld al porto di Bari per la realizzazione del raccordo ferroviario dell'area Marisabella con il Parco nord FF.SS. e l'ampliamento dell'area banchinata molo S. Cataldo.

30 mld. di lire alla variante del raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto nel comune di Palagianello.

2. L'importo medesimo è assegnato per 30 miliardi di lire (15,494 mln. di euro) al Ministero dei trasporti e della navigazione per il successivo trasferimento alle F.S. S.p.a. e per 67,1 miliardi di lire (34,654 mln. di euro) al Ministero dei lavori pubblici.

L'accantonamento residuo di 2,9 miliardi di lire (1,498 mln. di euro) verrà finalizzato con successiva delibera.

3. L'importo di cui sopra viene imputato come segue:

Amministrazione	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001	Totale lire	Totale euro
Ministero trasp. e navig. - U.P.B. 2.2.1.9.	2,000	13,000	15,000	30,000	15,494
Ministero lavori pubblici - U.P.B. 3.2.1.1.	—	34,641	32,450	67,100	34,654
TOTALE . . .	2,000	47,641	47,459	97,100	50,148
Residuo . . .	—	2,900	—	2,900	1,498
TOTALE GENERALE . . .	—	—	—	100,000	51,646

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 311

99A8911

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Approvazione dello schema dell'Intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della regione siciliana. (Deliberazione n. 144/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1997, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: «Ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 3, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione e all'aggiornamento delle Intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, è lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti; che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessità di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;

Considerato che con l'Intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della regione;

Considerato che la proposta d'Intesa della regione siciliana prevede la stipula di accordi di programma quadro nelle seguenti aree: viabilità stradale, rete ferroviaria, aeroporti, porti, risorse idriche, energia, ricerca e formazione, sviluppo locale, legalità, pari opportunità e recupero marginalità sociale, sanità;

Considerato che la suddetta proposta indica i parametri e le modalità attraverso le quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) attribuite all'Intesa e da attivare mediante gli accordi di programma quadro;

Esaminato lo schema d'Intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la Giunta della regione siciliana;

Sentita nella seduta del 1º luglio 1999 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvato lo schema dell'Intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la Giunta della regione siciliana, allegata alla presente deliberazione.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 312

99A8912

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto della B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1311).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed i successivi provvedimenti autorizzativi rilasciati alla B.P.B Assicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, viale Monza n. 265;

Vista la delibera assunta in data 9 settembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'articolo 3 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, con la modifica apportata all'articolo 3 riguardante il trasferimento della sede sociale da viale Monza n. 265 a piazzale F.lli Zavattari n. 12, sempre in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8989

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto della Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna. (Provvedimento n. 1319).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, ed in particolare l'art. 11 che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 29 gennaio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 9, 12, 16, 17 e 19 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 5.

Capitale

Introduzione della possibilità, per l'assemblea straordinaria, di deliberare aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della società o di società controllanti e controllate.

Sostituzione (primo comma) della dicitura «della gestione vita, alla quale» in luogo della precedente «sulla vita e capitalizzazioni, rami ai quali».

Art. 8.

Convocazione delle assemblee

Modifica delle modalità di convocazione dell'assemblea (osservanza delle formalità previste dalla legge) nonché dei termini ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno o, quando particolari esigenze lo richiedono e dove ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1997, entro il 30 giugno.

Introduzione della possibilità di convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale: modalità.

Previsione dell'obbligo di convocazione dell'Assemblea da parte del consiglio di amministrazione su richiesta della minoranza: modalità.

Art. 9.

Procedura delle riunioni assembleari

Deliberazioni dell'assemblea relative alla nomina del collegio sindacale: rinvio a quanto stabilito dall'art. 17.

Rappresentanza dei soci in assemblea: modifica dei riferimenti normativi; modifica delle modalità di designazione del segretario dell'assemblea.

Art. 12.

Riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Riformulazione dell'articolo in materia di periodicità, almeno trimestrale, delle riunioni del consiglio di amministrazione, anche al fine di riferire al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle sue controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse, nonché in tema di modalità di convocazione del consiglio da parte del collegio sindacale.

Introduzione della possibilità di tenere le adunanze in videoconferenza a determinate condizioni.

Art. 16.

Consiglio generale

In materia di composizione del consiglio generale, sostituzione della dicitura «i direttori generali ed i dirigenti», in luogo della precedente «i direttori generali, i direttori, i vice direttori ed i dirigenti».

Modifica delle modalità e dei tempi di convocazione del consiglio generale.

Art. 17.

Sindaci

Modifiche in materia di composizione del collegio sindacale.

Nuova procedura per la nomina del collegio sindacale: sistema delle liste - criteri e modalità.

Art. 19.

Utili sociali

Introduzione della possibilità di distribuzione straordinaria di utili ai dipendenti mediante assegnazione di azioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A9058

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 27 maggio 1999.

Accordo recante linee-guida in materia di emergenza sanitaria nell'ambito portuale in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza». (Repertorio atti n. 676).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante: «Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile» ed in particolare, l'art. 7, ultimo comma, per il quale «presso tutti gli uffici sanitari di porto è costituito, d'intesa con le autorità portuali, un centro di pronto soccorso»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante: «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza» ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, per il quale «l'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle «Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992», approvato nella seduta dell'11 aprile 1996 di questa Conferenza (Repertorio atti n. 131);

Visto il documento di linee-guida in materia di emergenza sanitaria nell'ambito portuale, trasmesso dal Ministero della sanità il 14 aprile 1999;

Ritenuto opportuno individuare l'istituzione competente a fronteggiare, in via esclusiva, nelle aree portuali, situazioni di emergenza sanitaria, anche al fine di evitare l'istituzione di appositi centri di pronto soccorso per il personale navigante marittimo, autonomi rispetto al sistema di emergenza sanitaria regionale;

Ritenuto che detta competenza debba essere riconosciuta, in via generale, al sistema sanitario regionale;

Ritenuto pertanto, che le Regioni, nell'ambito della predisposizione del piano sanitario regionale debbano identificare anche specifiche esigenze delle aree portuali con particolare riferimento agli insediamenti produttivi, alle infrastrutture, alle attività lavorative, ai flussi di traffico commerciale e turistico ed alle attività sportive e ricreative di interesse;

Acquisto l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza;

Sancisce

l'accordo tra il Ministro della sanità e le regioni e province autonome sul documento di linee guida in materia di emergenza sanitaria nell'ambito portuale, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza» trasmesso dal Ministero della sanità il 14 aprile 1999, che costituisce parte integrante del presente atto.

Roma, 27 maggio 1999

Il presidente
BELLILLO

Il segretario
CARPANI

ALLEGATO

SCHEMA DI LINEE-GUIDA SULL'EMERGENZA SANITARIA IN AMBITO PORTUALE
in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992

Nell'ambito delle attività istituzionali il Ministero della sanità provvede, tramite i propri servizi di assistenza sanitaria ai naviganti ed ai sensi, da ultimo, dell'art. 120, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'assistenza sanitaria nei confronti del personale navigante marittimo ed esercita, tramite i propri uffici di sanità marittima ed ai sensi, da ultimo, dell'art. 126 del suindicato decreto legislativo n. 112/1998, compiti di sanità transfrontaliera.

Nell'espletamento delle suindicate attività (che afferiscono, fra l'altro, all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo, alla tutela della salute pubblica e del singolo, inteso anche come consumatore, al rispetto del diritto alla salute delle popolazioni migranti), è emersa, di recente, - soprattutto in relazione alla globalizzazione dei traffici marittimi, commerciali e turistici, e all'intensificarsi dei relativi flussi - l'esigenza di fornire le indicazioni più opportune sugli adempimenti da porre in essere per fronteggiare, nelle aree portuali, situazioni di emergenza sanitaria.

Ciò, in quanto, il numero sempre crescente di personale navigante marittimo e il massiccio incremento di viaggiatori nonché di operatori addetti ad esercizi commerciali e, più in generale, di popolazione lavorativa stabilmente o temporaneamente occupata in insediamenti ed attività propri delle aree portuali, unitamente alle vigenti disposizioni normative disciplinanti, per singole fattispecie o in via generale, la materia del pronto soccorso sanitario (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, concernente disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile e decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 concernente atto di indirizzo e coordinamento per la determinazione di livelli assistenziali uniformi di emergenza sanitaria sul territorio nazionale), potrebbe, di fatto, creare confusione sulle competenze in materia e, conseguentemente, provocare ritardi nell'erogazione delle prestazioni di emergenza-urgenza.

Le regioni, nell'ambito della predisposizione del piano regionale d'emergenza - urgenza, codificato nell'atto di intesa tra Stato e regioni sottoscritto l'11 aprile 1996, identificano anche le specifiche esigenze delle aree portuali con particolare riferimento agli insediamenti produttivi, alle infrastrutture, alle attività lavorative, ai flussi di traffico commerciale e turistico ed alle attività sportive e ricreative di interesse.

Per quanto riguarda, in particolare, le suindicate aree portuali la pianificazione regionale dei servizi sanitari di emergenza prevede la costituzione di punti di primo soccorso fissi o mobili ovvero l'individuazione di presidi delle aziende sanitarie locali in grado di effettuare il primo intervento medico in caso di problemi minori, di stabilizzare il paziente in fase critica e/o di attivarne il trasporto presso l'ospedale più idoneo.

Alla luce dei compiti di vigilanza sull'attività e condizioni portuali che l'Amministrazione sanitaria centrale esercita attraverso i propri uffici di sanità marittima, i predetti uffici collaborano con le regioni in sede di elaborazione del piano regionale nonché, ove ritenuto, con le strutture del sistema di emergenza - urgenza al fine di realizzare ogni possibile sinergia nel raggiungimento degli obiettivi sopraindicati anche attraverso l'adozione di iniziative comuni volte a diffondere l'educazione e l'informazione sanitaria di primo soccorso tra la popolazione lavorativa comunque presente e tra i viaggiatori in transito.

99A9050

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

DISPOSIZIONE 4 ottobre 1999.

Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dalla Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli. (Disposizione n. 18).

IL PRESIDENTE

Viste le leggi n. 168/1989 e n. 241/1990;

Vista la precedente disposizione n. 5/1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 1° settembre 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prot. 1085 del 5 febbraio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente n. 10 del 14 settembre 1999;

Considerato che sono state completamente accolte le osservazioni formulate dalla commissione per l'accesso ai documenti con la suddetta nota;

Dispone:

È emanato il seguente regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dalla Stazione zoologica «Anton Dohrn».

Il regolamento verrà trasmesso alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il prescritto inserimento nell'archivio della medesima commissione.

Art. 1.

Atti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

b) documenti ed atti relativi alla salute della persona ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche della medesima;

c) rapporti informativi e note personali per le parti contenenti notizie riservate;

d) documentazione attinenti a procedimenti penali e disciplinari nei limiti in cui è coperto dal segreto istruttorio, ovvero concernete l'istituzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente fino alla conclusione del relativo procedimento;

e) atti e documenti riguardanti la situazione retributiva del singolo dipendente, la cui conoscibilità può portare alla rilevazione di fatti personali che l'impiegato può avere interesse a mantenere riservati;

f) atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze limitatamente alle parti che contengono dati riservati;

g) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

h) rapporti alla procura regionale presso la Corte dei conti e richiesta o relazione di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrativa, contabile e personale.

Art. 2.

Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi

Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le seguenti categorie di atti e documenti fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

a) nelle procedure concorsuali l'accesso è differito sino all'approvazione delle graduatorie. Nei concorsi per titoli e per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli, nonché, copia della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti;

b) nei procedimenti di effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso agli atti e documenti riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonché, preventivi e offerte in occasioni di licitazioni private o ricerche di mercato è differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o dell'effettuazione della fornitura.

Art. 3.

Pubblicità

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso per non meno di quindici giorni all'albo della Stazione zoologica «Anton Dohrn».

Napoli, 4 ottobre 1999

Il presidente: BERNARDI

99A9059

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 concernente il riordino delle Scuole dirette a fini speciali e delle Scuole di specializzazione;

Visto il decreto rettorale 7 settembre 1987 con il quale è stata riordinata la Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, con il quale sono stati modificati gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia attivate presso l'Ateneo;

Visto il decreto rettorale 22 ottobre 1996, n. 227 con il quale veniva modificato l'ultimo comma dell'art. 98 relativo alla Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto rettorale in data 29 ottobre 1997 con il quale è stato riordinato l'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Vista la proposta di aumento del numero degli iscrivibili da n. 15 a n. 20, per ciascun anno di corso, formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista l'approvazione della modifica in argomento da parte del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella seduta del 19 febbraio 1999;

Vista la delibera del senato accademico nella seduta dell'8 giugno 1999;

Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione nella seduta del 14 giugno 1999;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 luglio 1999;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata è così ulteriormente modificato:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Art. 1.

È istituita la Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata». La Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia intensiva, della terapia antalgica e della terapia iperbarica. La Scuola è articolata negli indirizzi di: *a)* anestesiologia e rianimazione; *b)* terapia intensiva; *c)* terapia antalgica; *d)* terapia iperbarica.

La formazione garantisce, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

Art. 3.

La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Anestesia e Rianimazione.

Art. 4.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma Tor Vergata e quelle delle seguenti aziende ospedaliere: ASL di Latina, ASL RM/C, ASL RM/H di Albano, Az. servizio osped. S. Filippo Neri, Osp. G.B. Grassi di Ostia, CRI, rispondenti a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991, e all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è l'Istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università di Roma «Tor Vergata».

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato dallo statuto della scuola in venti per ogni singolo anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

Art. 7.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla Scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere, e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 8.

Il consiglio della Scuola predispone un apposito libretto di formazione che consente il controllo dell'attività svolta dallo specializzando e l'acquisizione delle necessarie esperienze nelle procedure teorico-cliniche.

Art. 9.

La Scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionalizzante:

A) Preparazione preoperatoria e trattamento medico;

B) Anestesia generale;

C) Anestesia loco-regionale;

D) Anestesia e Terapia intensiva nelle specialità;

E) Assistenza perioperatoria;

F) Rianimazione e intervento di emergenza;

G) Rianimazione e Terapia intensiva;

H) Terapia antalgica;

I) Terapia iperbarica;

L) Monitoraggio e misurazioni;

M) Organizzazione.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari sono i seguenti:

Area A: PREPARAZIONE PREOPERATORIA E TRATTAMENTO MEDICO.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori:

E07X Farmacologia;
F08A Chirurgia generale;
F21X Anestesiologia;
M11E Psicologia.

Area B: ANESTESIA GENERALE.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di scegliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizioni di elezione ed in quelle di urgenza.

Settori:

B01B Fisica;
E07X Farmacologia;
F04B Patologia clinica;
F21X Anestesiologia.

Area C: ANESTESIA LOCO-REGIONALE.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia loco-regionale.

Settori:

E06A Fisiologia umana;
E09A Anatomia umana;
E07X Farmacologia;
F21X Anestesiologia.

Area D: ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA NELLE SPECIALITÀ.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione; saper illustrare i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizioni di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia, toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologica ed ostetrica, chirurgia addominale, maxillofacciale, dei trapianti, urologia, otorinolaringoiatrica, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, ortopedia, oculistica, indagini radiologiche, radioterapia ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.

Settori:

F21X Anestesiologia;
F08A Chirurgia generale;
F08B Chirurgia plastica;
F08E Chirurgia vascolare;
F09X Chirurgia cardiaca;
F10X Urologia;
F12B Neurochirurgia;
F13B Malattie odontostomatologiche;
Fl3C Chirurgia Maxillo-facciale;
F14X Malattie apparato visivo;
F15A Otorinolaringoiatria;
F20X Ginecologia ed ostetricia.

Area E: ASSISTENZA PERIOPERATORIA.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero del postoperatorio, il trattamento clinico del dolore postoperatorio.

Settori:

F21X Anestesiologia

Area F: RIANIMAZIONE ED INTERVENTO DI EMERGENZA.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione nonché essere in grado di affrontare le principali situazioni di emergenza sanitaria intra- ed extra-ospedaliere.

Settori:

F21X Anestesiologia;
F07A Medicina interna;
F08A Chirurgia generale;
F09A Anatomia umana;
F06A Fisiologia umana;
E07X Farmacologia.

Area G: RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici, neurofisiologici, metabolici.

Settori:

F07A Medicina interna;
F08A Chirurgia generale;
F21X Anestesiologia.

Area H: TERAPIA ANTALGICA.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici.

Settori:

E07X Farmacologia;

F11B Neurologia;

F2lX Anestesiologia;

M11E Psicologia clinica.

Area I: TERAPIA IPERBARICA.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.

Settori:

E10X Biofisica;

F21X Anestesiologia.

Area L: MONITORAGGIO E MISURAZIONI.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monitoraggio e di scegliere la strumentazione adatta; deve saper definire i principi di misurazioni delle più importanti variabili fisiologiche.

Settori:

E10X Biofisica;

F01X Statistica medica;

F04B Patologia clinica;

F21X Anestesiologia;

K05B Informatica.

Area M: ORGANIZZAZIONE.

Obiettivo lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative della anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori:

F02X Storia della medicina;

F21X Anestesiologia;

F22B Medicina legale.

Art. 10.

Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o le strutture ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue:

I ANNO

Area A: PREPARAZIONE PREOPERATORIA E TRATTAMENTO MEDICO (ore 40).

E07X Farmacologia, ore 10;

F08A Chirurgia generale, ore 5;

F21X Anestesiologia, ore 20;

M11E Psicologia, ore 5.

Area B: ANESTESIA GENERALE (ore 60).

B01B Fisica, ore 10;

E07X Farmacologia, ore 10;

F04B Patologia clinica, ore 5;

F21X Anestesiologia, ore 35.

Area C: ANESTESIA LOCO-REGIONALE (ore 15).

E06A Fisiologia umana, ore 5;

E09A Anatomia umana, ore 10.

Area E: ASSISTENZA PERIOPERATORIA (ore 20).

F21X Anestesiologia, ore 20.

Area F: RIANIMAZIONE ED INTERVENTO DI EMERGENZA (ore 60).

F21X Anestesiologia, ore 25;

F07A Medicina interna, ore 10;

F08A Chirurgia generale, ore 5;

F09A Anatomia umana, ore 5;

E06A Fisiologia umana, ore 10;

E07X Farmacologia, ore 5.

Area M: ORGANIZZAZIONE (ore 5).

F02X Storia della medicina, ore 5.

II ANNO

Area B: ANESTESIA GENERALE (ore 60).

E07X Farmacologia, ore 10;

F21X Anestesiologia, ore 50.

Area C: ANESTESIA LOCO-REGIONALE (ore 30).

E07X Farmacologia, ore 10;

F21X Anestesiologia, ore 20.

Area G: RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA (ore 60).

F07A Medicina interna, ore 10;

F08A Chirurgia generale, ore 10;

F21X Anestesiologia, ore 40.

Area L: MONITORAGGIO E MISURAZIONI (ore 40).

E10X Biofisica, ore 5;

F01X Statistica medica, ore 10;

F04B Patologia clinica, ore 5;

F21X Anestesiologia, ore 10;

K05B Informatica, ore 10.

Area M: ORGANIZZAZIONE (ore 10).

F22B Medicina legale, ore 10.

III ANNO

Area D: ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA NELLE SPECIALITÀ (ore 130).

F2lX Anestesiologia, ore 60;

F08A Chirurgia generale, ore 10;

F08B Chirurgia plastica, ore 5;

F08E Chirurgia vascolare, ore 5;

F09X Chirurgia cardiaca, ore 10;

Fl0X Urologia, ore 5;

F12B Neuro chirurgia, ore 10;

F13B Malattie odontostomatologiche, ore 5;

F13C Chirurgia Maxillo-facciale, ore 5;

Fl4X Malattie apparato visivo, ore 5;

F15A Otorinolaringoiatria, ore 5;
F20X Ginecologia ed ostetricia, ore 5.
Area G: RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA (ore 20).
F21X Anestesiologia, ore 20.
Area H: TERAPIA ANTALGICA, (ore 40).
E07X Farmacologia, ore 10;
F11B Neurologia, ore 10;
F21X Anestesiologia, ore 15;
M11E Psicologia clinica, ore 5.
Area I: TERAPIA IPERBARICA (ore 10).
F21X Anestesiologia, ore 10.

IV ANNO - *Indirizzo anestesiologia e rianimazione*

Area F: RIANIMAZIONE ED INTERVENTO DI EMERGENZA (ore 50).
F21X Anestesiologia, ore 50.
Area D: ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA NELLE SPECIALITÀ, (ore 50).
F21X Anestesiologia, ore 50.
Area L: MONITORAGGIO E MISURAZIONI, (ore 50).
F01X Statistica medica, ore 10;
F04B Patologia clinica, ore 5;
F21X Anestesiologia, ore 25;
K05B Informatica, ore 10.
Area M: ORGANIZZAZIONE (ore 50).
F21X Anestesiologia, ore 40;
F22B Medicina legale, ore 10.

IV ANNO - *Indirizzo terapia intensiva*

Area F: RIANIMAZIONE ED INTERVENTO DI EMERGENZA (ore 80).
E07X Farmacologia, ore 20;
E06A Fisiologia umana, ore 20;
F21X Anestesiologia, ore 40.
Area G: RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA (ore 70).
F07A Medicina interna, ore 30;
F21X Anestesiologia, ore 40.
Area L: MONITORAGGIO E MISURAZIONI (ore 30).
E10X Biofisica, ore 5;
F01X Statistica medica, ore 10;
K05B Informatica, ore 15.
Area M: ORGANIZZAZIONE (ore 20).
F22B Medicina legale, ore 10;
F2lX Anestesiologia, ore 10.

IV ANNO - *Indirizzo terapia antalgica*

Area H: TERAPIA ANTALGICA (ore 170).
E07X Farmacologia, ore 20;
F11B Neurologia, ore 20;
F21X Anestesiologia, ore 110;
M11E Psicologia clinica, ore 20.
Area L: MONITORAGGIO E MISURAZIONI (ore 20).
F01X Statistica medica, ore 10;
K05B Informatica, ore 10.
Area M: ORGANIZZAZIONE (ore 10).
F22B Medicina legale, ore 10.

IV ANNO - *Indirizzo terapia iperbarica*

Area I: TERAPIA IPERBARICA (ore 150).
E10X Biofisica, ore 20;
F21X Anestesiologia, ore 130.
Area L: MONITORAGGIO E MISURAZIONI (ore 30).
E10X Biofisica, ore 10;
F01X Statistica medica, ore 10;
K05B Informatica, ore 10.
Area M: ORGANIZZAZIONE (ore 20).
F22B Medicina legale, ore 10;
F21X Anestesiologia, ore 10.

Art. 11.

Durante i 4 anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori presso le seguenti Aziende Ospedaliere convenzionate, che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991):

Servizio di anestesia e rianimzaione di:
ASL Latina;
ASL RM/C;
ASL RM/H - Albano;
Az. Servizio Osped. S. Filippo Neri;
Osp. G.B. Grassi di Ostia;

infrastruttura di emergenza e spazi didattici della CRI

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale, più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio Sanitario Nazionale, avverrà secondo delibera del Consiglio della Scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati nell'art. 9.

Art. 12.

Il consiglio della scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in anestesia e rianimazione secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari

riportati all'art. 9, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di tirocinio pratico ambulatoriali, di reparto e di sala operatoria;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico nel Manifesto annuale degli Studi.

Art. 13.

Il consiglio della scuola può autorizzare la frequenza in Italia ed all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con la finalità della Scuola, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione della frequenza, il consiglio della Scuola può riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

Art. 14.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della Scuola.

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 15.

Lo specialzzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, avere superato gli esami annuali ed il tirocinio e deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di avere personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1) *Area della preparazione preoperatoria e del trattamento medico:*

aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1000 casi clinici;

aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della premedicazione e le conseguenze nel periodo pre- e post-operatorio.

2) *Area dell'anestesia generale:*

aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3) *Area dell'anestesia loco-regionale:*

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia loco-regionale e nell'analgesia del parto.

4) *Area dell'anestesia nelle specialità e della terapia intensiva postoperatoria:*

aver effettuato il trattamento anestesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali;

aver seguito nel corso post-operatorio almeno 1000 casi clinici anche nell'ambito di turni di cui al punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);

aver osservato durante un tirocinio in sala operatoria di cardiochirurgia l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extra-corporea.

5) *Area dell'assistenza perioperatoria:*

aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite post-operatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni su casi clinici di cui al punto 1.

6) *Area della rianimazione e dei trattamenti di emergenza:*

aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare;

aver partecipato al trasferimento intra ed interospedaliero dei pazienti critici;

aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extra-ospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezione tracheobronchiale;

aver utilizzato broncoscopi, tubi endobronchiali ed altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario.

7) *Area della rianimazione e della terapia intensiva:*

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo di un reparto di rianimazione e terapia intensiva polivalente;

aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock;

aver effettuato il cateterismo venoso centrale e misurato la pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestesia nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione dei livelli di coma;

aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico;

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibioticoterapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico.

8) *Area della terapia antalgica:*

aver trattato 1500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore post-operatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica di numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche;

aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici;

aver preso parte all'applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguito l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di protocolli terapeutici;

aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9) *Area della terapia iperbarica:*

aver preso parte alla selezione dei pazienti da proporre alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre al trattamento iperbarico;

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursing in corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento di iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici e terapia farmacologica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10) *Area del monitoraggio e delle misurazioni:*

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria;

aver osservato e monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici su pazienti durante la ventilazione meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11) *Area dell'organizzazione:*

conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti di rianimazione e terapia intensiva e di terapia del dolore;

conoscete le normative attinenti la specialità dello Stato, della regione e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo-beneficio di un modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti alla attività professionale.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 16.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

99A8919

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE LEV 12 giugno 1997, n. **LEV.C.56/UDG.**

Obblighi coscrizionali in relazione alla cittadinanza (art. 1, decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1960, n. 297, e legge 5 febbraio 1992, n. 91) *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992 - 2ª aggiunta e variante.

Al Comando regioni militari

Ai comandi L.R.M.

Ai consigli di leva

Ai consigli di leva Maricentro

Agli uffici di leva

Ai distretti militari

Agli uffici di leva presso le capitanerie di porto

Alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero

e, per conoscenza

Alla Presidenza della Repubblica - Segr. affari militari

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Gabinetto del Ministro della difesa

Alla segreteria particolare s.s.s. alla difesa

Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S. - Uff. VIII (con annesse copie per le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero)

Al Ministero dell'interno - D.G. amministrazione generale e affari personale - Div. cittadinanza

Allo stato maggiore della difesa

Allo stato maggiore dell'esercito

Allo stato maggiore della marina

Allo stato maggiore dell'aeronautica

All'ufficio del segretario generale

Alla procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione (con annesse copie per le procure militari territoriali)

Alla corte militare d'appello

Alla procura generale militare della Repubblica, presso la corte militare d'appello

Alla Direzione generale del personale militare

All'ufficio degli addetti militari presso le ambasciate d'Italia all'estero

Ai Dipartimenti militari marittimi

Al Comando militare marittimo autonomo della Sicilia

Al Comando militare marittimo autonomo della Sardegna

Ai comandi regioni aeree

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 403 datato 20 dicembre 1998 è stato emanato il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

Pertanto, la circolare citata in oggetto alla luce di tale decreto del Presidente della Repubblica, deve essere modificata nel modo seguente:

TITOLO X

Sostituire gli ultimi tre capoversi con i seguenti:

Qualora gli interessati non siano in possesso della certificazione richiesta nella presente circolare, se cittadini italiani, possono presentare a seconda dei casi, dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dall'art. 1 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste dall'art. 2.

Se gli stessi non intendano o non siano in grado di utilizzare tali strumenti e debbano essere certificati, stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una P.A. i relativi certificati devono essere acquisiti d'ufficio.

Si dovrà procedere, inoltre, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora gli interessati siano cittadini stranieri, se cittadini degli Stati facenti parte dell'Unione europea (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), sono da considerare destinatari delle stesse modalità previste per i cittadini italiani; se cittadini extracomunitari, purché iscritti nell'anagrafe della popolazione residente in Italia, sono autorizzati ad utilizzare le dichiarazioni sostitutive sopra citate, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Si precisa, inoltre, che i dati relativi al cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento italiani in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.

Infine, in virtù di quanto precisato dal Ministero dell'interno, l'estratto dell'atto di nascita che debba essere esibito da cittadini comunitari o da cittadini extracomunitari non può essere sostituito con le dichiarazioni sopraindicate.

Il direttore generale di leva: DISTEFANO

99A8990

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nuovi «criteri generali» per l'attribuzione dei premi e dei contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

A seguito dell'adozione del regolamento di esecuzione dell'art. 20, comma 2, lettera *c),* della legge 22 dicembre 1990, n. 401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 e dell'adozione dei criteri generali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1996, si è reso necessario adottare nuovi criteri generali al fine di assicurare la massima diffusione all'estero di opere italiane letterarie e scientifiche, in applicazione dell'art. 1 e 2 della legge n. 401/1990 per realizzare la finalità di diffondere la lingua e la cultura italiane all'estero.

Tali criteri, sui quali si è pronunziata, nella seduta del 2 marzo u.s., la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 1, della sopracitata legge 22 dicembre 1990, n. 401, sostituiscono quelli precedentemente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1996 e sono qui di seguito riportati:

Criteri generali

per l'attribuzione dei premi e dei contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

1) Verranno privilegiati i contributi, concessi per la realizzazione di progetti di traduzione o di divulgazione, rispetto ai premi, corrisposti a fronte di traduzioni o azioni divulgative già compiute. I premi potranno essere corrisposti esclusivamente a titolo di riconoscimento di un'attività particolarmente significativa di diffusione della cultura italiana svolta da editori o traduttori stranieri e quale incoraggiamento alla sua prosecuzione.

2) Ai fini della valutazione delle domande di premio o contributo si terrà conto, in primo luogo, della validità complessiva della proposta, sotto i seguenti profili: qualità, letteraria o scientifica, dell'opera; affidabilità dell'editore richiedente; *curriculum* del traduttore. Per le opere letterarie, ed in particolare di poesia, si valuterà con favore l'edizione delle opere con testo italiano a fronte.

3) Saranno inoltre valutate favorevolmente le proposte di contributi inserite in progetti culturali più ampi, che prevedano, in particolare, la traduzione di un insieme di opere collegate da nessi oggettivi (argomento, autore, periodo storico, ecc.).

4) Si presterà particolare attenzione alle proposte provenienti da aree anglofone o comunque per opere in lingue veicolari, a quelle provenienti da Paesi ed in lingue che presentano vaste possibilità di penetrazione per la nostra cultura, nonché da Paesi che, anche in virtù della presenza di importanti comunità italiane o di origine italiana, conservano legami privilegiati con il mondo scientifico ed accademico del nostro Paese. Una quota degli incentivi potrà comunque essere destinata anche ad altri Paesi, a fronte di progetti di particolare rilevanza.

5) In campo narrativo, ferma restando l'esigenza di diffondere i classici della nostra letteratura nel maggior numero di Paesi, appare opportuno assicurare una regolare presenza dei principali autori contemporanei, la cui opera rispecchia la realtà e la cultura italiane attuali.

6) Si ritiene necessario destinare una parte significativa delle risorse finanziarie disponibili alle opere scientifiche e di saggistica, concentrandole nelle grandi aree del dibattito contemporaneo e nelle lingue di riferimento per il mondo scientifico e della critica.

7) Non andrà trascurata la possibilità di corrispondere incentivi non soltanto per la traduzione, ma anche per la co-edizione e l'edizione direttamente in lingua straniera di opere italiane.

8) Non dovranno essere trascurati, ai fini della concessione degli incentivi, i prodotti audiovisivi, la cui diffusione all'estero, tramite il doppiaggio e la sottotitolatura nelle lingue locali costituisce uno strumento di grande importanza per la promozione della cultura italiana.

99A9060

Entrata in vigore dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione della convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995.

A seguito dell'emanazione della legge 7 giugno 1999, n. 213, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 supplemento ordinario del 2 luglio 1999 che ha autorizzato la ratifica dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione della convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 11 ottobre 1999.

All'atto del deposito è stata formulata dall'Italia la seguente dichiarazione:

«Il Governo della Repubblica italiana dichiara, ai sensi dell'art. 16 della convenzione che la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati dovrà essere proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto è una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'art. 19 del codice di procedura civile italiano.

Il Governo della Repubblica italiana dichiara, inoltre, che le domande di restituzione o ritorno dei beni dovranno essere proposte per le vie diplomatiche e consolari».

Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 2, l'atto sunnominato entrerà in vigore il 1° aprile 2000.

Article 12

(1) This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month following the date of deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

(2) For each State that ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force in respect of that State on the first day of the sixth month following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

99A8916

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0633
Yen giapponese	111,33
Dracma greca	329,98
Corona danese	7,4338
Corona svedese	8,6815
Sterlina	0,64130
Corona norvegese	8,2645
Corona ceca	36,753
Lira cipriota	0,57874
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,77
Zloty polacco	4,4113
Tallero sloveno	196,7479
Franco svizzero	1,5989
Dollaro canadese	1,5626
Dollaro australiano	1,6281
Dollaro neozelandese	2,0581
Rand sudafricano	6,5366

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9112

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi selettivi»

Decreto G n. 523 del 5 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica AMINOACIDI SELETTIVI, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «8g/100 ml» soluzione per infusione endovenosa, 30 flaconi da 250 ml; «8g/100 ml» soluzione per infusione endovenosa, 20 flaconi da 500 ml;

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Galenica senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3, codice fiscale 00050110527.

Numeri A.I.C.:

30 flaconi 250 ml: 029430016/G (in base 10), 0W2480 (in base 32);

20 flaconi 500 ml: 029430028/G (in base 10) 0W248D (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3.

Composizione:

1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: L-Alanina g 7,5; L-Arginina g 6; L-Fenilalanina g 1; Glicina g 9; L-Isoleucina g 9; L-Istidina g 2,4; L-Leucina g 11; L-Lisina acetato g 8,6 (pari a L-Lisina base g 6,1); L-Metionina g 1; L-Prolina g 8; L-Serina g 5; L-Treonina g 4,5; L-Triptofano g 0,76; L-Valina g 8,4;

eccipienti: sodio edetato 0,05 g; sodio metabisolfito 0,2 g; acqua per preparazioni iniettabili q. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: apporto parenterale di aminoacidi in caso di gravi alterazioni della funzionalità epatica (insufficienza epatica) con e senza deterioramento delle funzioni cerebrali (encefalopatia), trattamento del coma epatico.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 flaconi 250 ml di soluzione per infusione endovenosa; classe «A per uso ospedaliero H»;

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

20 flaconi 500 ml di soluzione per infusione endovenosa; classe «A per uso ospedaliero H»;

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9018

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi essenziali»

Decreto G n. 524 del 5 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica AMINOACIDI ESSENZIALI, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «5,3 g/100 ml» soluzione per infusione endovenosa, 30 flaconi da 250 ml; «5,3 g/100 ml» soluzione per infusione endovenosa, 20 flaconi da 500 ml;

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Galenica senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3, codice fiscale 00050110527.

Numeri A.I.C.:

30 flaconi 250 ml: 029429014/G (in base 10), 0W238Q (in base 32);

20 flaconi 500 ml: 029429026/G (in base 10), 0W2392 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3.

Composizione:

1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: L-Fenilalanina g 8,8; L-Leucina g 8,8; L-Isoleucina g 5,6; L-Lisina acetato g 9,0 (pari a L-Lisina base g 6,4; L-Metionina g 8,8; L-Treonina g 4,0; L-Triptofano g 2,0; L-Valina g 6,4; L-Istina g 2,6;

eccipienti: sodio metabisolfito 0.1 g, acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: apporto bilanciato di costituenti proteici nella insufficienza renale acuta e cronica, ed in caso di dialisi peritoneale o emodialisi.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 flaconi 250 ml di soluzione per infusione endovenosa; classe «A per uso ospedaliero H»;

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

20 flaconi 500 ml di soluzione per infusione endovenosa; classe «A per uso ospedaliero H»;

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9019

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoacidi a catena ramificata»

Decreto G n. 525 del 5 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica AMINOACIDI A CATENA RAMIFICATA, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: «4 g/100 ml» soluzione per infusione endovenosa, 30 flaconi da 250 ml; «4 g/100 ml» soluzione per infusione endovenosa, 20 flaconi da 500 ml;

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Galenica senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3, codice fiscale 00050110527.

Numeri A.I.C.:

30 flaconi 250 ml: 029431018/G (in base 10), 0W257B (in base 32);

20 flaconi 500 ml: 029431020/G (in base 10), 0W257D (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3.

Composizione:

1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: L-Isoleucina g 12,500; L-Leucina g 15,500; L-Valina g 12,0;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: apporto parenterale in perfusione lenta continua di soli aminoacidi ramificati per il risveglio dal coma epatico.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 flaconi 250 ml di soluzione per infusione endovenosa; classe «A per uso ospedaliero H»;

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

20 flaconi 500 ml di soluzione per infusione endovenosa; classe «A per uso ospedaliero H»;

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9020

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio»

Decreto G n. 526 del 5 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica CALCIO nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni «1 g» 30 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, codice fiscale 01513360345.

Numeri A.I.C.:

30 compresse effervescenti: 033389014/G (in base 10), 0ZUYGQ (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto medicinale a denominazione generica sopra indicato sono effettuati dalla società E-Pharma Trento S.p.a, nello stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2.

Composizione:

una compressa effervescente contiene:

principio attivo: calcio carbonato 2,5 g (corrispondente a 1 g di calcio);

eccipienti: acido citrico anidro, aroma di arancia, mannitolo, polietilenglicole 6000, polivinilpirrolidone, saccarina sodica, sorbitolo, colorante: giallo arancio S E110 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazione terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di Calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di Calcio.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993; classe «A»;

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto. Dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9021

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside»

Decreto G n. 529 del 5 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica TIOCOLCHICOSIDE, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: «4 mg» 20 capsule rigide; «4 mg/2 ml» soluzione iniettabile 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2, codice fiscale 02301090169.

Numeri A.I.C.:

«4 mg» 20 capsule rigide: 033009010/G (in base 10), 0ZHCCL (in base 32);

«4 mg/2 ml» soluzione iniettabile 6 fiale: 033009022/G (in base 10), 0ZHCCY (in base 32).

Produttore: per la forma farmaceutica «capsule» : la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Synthélabo Groupe S.A., nello stabilimento sito in Tours (Francia), 30-38 Avenue Gustave Eiffel; il confezionamento e i controlli possono essere effettuati anche dalla società Synthélabo S.p.a, nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana n. 35; per la forma farmaceutica» soluzione iniettabile»: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla Società Synthélabo Groupe S.A., nello stabilimento sito in Quétigny (Francia), 6 Boulevard de l'Europe; sia dalla società I.S.F. S.p.a, nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina Km 1040.

Composizione:

ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, magnesio stearato, gelatina (eccipiente dell'involucro) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 2 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica. Lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993; classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9024

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefaclor»

Decreto G n. 530 del 5 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica CEFACLOR, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «500 mg» 8 capsule rigide; «250 mg/5 ml» granulato per sospensione orale, flacone da 100 ml; «50 mg/ml» gocce orali, sospensione flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Domenico Scarlatti n. 31, codice fiscale numero 12432150154;

Numeri A.I.C.:

«500 mg» 8 capsule rigide: 033648015/G (in base 10), 102VDH (in base 32);

«250 mg/5 ml» granulato per sospensione orale, flacone da 100 ml: 033648039/G (in base 10), 102VF7 (in base 32);

«50 mg/ml» gocce orali, sospensione flacone da 20 ml: 033648027/G (in base 10), 102VDV (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto medicinale a denominazione generica sopra indicato sono effettuati dalla Società Biopharma S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via delle Gerbere s.n.c.

Composizione:

ogni capsula da 500 mg contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato equivalente a cefaclor 500 mg;

eccipienti: dimeticone 350 c.s., magnesio stearato, amido pregelatinizzato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

capsula vuota: biossido di titanio (E-171), gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

granulato per sospensione orale: 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: cefaclor monoidrato equivalente a cefaclor 250 mg;

eccipienti: emulsione silicone 30%, gomma polisaccaride, amido pregelatinizzato, eritrosina E-127 lacca di alluminio, aroma fragola, sodio laurilsolfato, metilcellulosa, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

gocce orali, sospensione: ogni ml di sospensione contiene:

principio attivo: cefaclor monoidrato equivalente a cefaclor 50 mg;

eccipienti: emulsione silicone 30%, gomma polisaccaride, amido pregelatinizzato, eritrosina E-127 lacca di alluminio, aroma fragola, sodio laurilsolfato, metilcellulosa, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili: infezioni dell'apparato respiratorio, quali le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti. Otiti medie (processi infiammatori di origine batterica a carico dell'orecchio medio). Infezioni della cute e dei tessuti molli. Infezioni del tratto urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti. Sinusiti. Uretrite gonococcica.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9025

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbamazepina»

Decreto G n. 531 del 5 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica CARBAMAZEPINA, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni «200 mg» 50 compresse; «400 mg» 30 compresse; «200 mg» 30 compresse a rilascio prolungato, «400 mg» 30 compresse a rilascio prolungato; «2%» sospensione orale, flacone da 250 ml;

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Domenico Scarlatti n. 31 - cod. fisc. n. 12432150154.

Numeri A.I.C.:

«200 mg» 50 compresse:

033878012/G (in base 10), 109VZW (in base 32);

«400 mg» 30 compresse:

033878024/G (in base 10), 109W08 (in base 32);

«200 mg» 30 compresse a rilascio prolungato:

033878036/G (in base 10), 109W0N (in base 32);

«400 mg» 30 compresse a rilascio prolungato:

033878048/G (in base 10), 109W10 (in base 32);

«2%» sospensione orale, flacone da 250 ml:

033878051/G (in base 10), 109W13 (in base 32).

Produttore: per la forma farmaceutica «compresse»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Doppel Farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118;

per la forma farmaceutica «compresse a rilascio prolungato»; la produzione e effettuata dalla Società Recordati Industria chimica e farmaceutica S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via M. Civitali n. 1; il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Doppel Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118;

per la forma farmaceutica «sospensione orale»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Pharmarecord S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730.

Composizione:

una compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: carbamazepina 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, silicio colloidale diossido, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: carbamazepina 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, silicio colloidale diossido, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa a rilascio prolungato da 200 mg contiene:

principio attivo: carbamazepina 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, etilcellulosa, silice precipitata, magnesio stearato, copolimero dell'acido metacrilico, talco, croscaramellosio sodico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Rivestimento della compressa: idrossipropilmetilcellulosa, olio di ricino polioxil-40-idrogenato, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa a rilascio prolungato da 400 mg contiene:

principio attivo: carbamazepina 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, etilcellulosa, silice precipitata, magnesio stearato, copolimero dell'acido metacrilico, talco, croscaramellosio sodico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Rivestimento della compressa: idrossipropilmetilcellulosa, olio di ricino polioxil-40-idrogenato, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), titanio diossido, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: carbamazepina 2 g;

eccipienti: polietilenglicol 1000 monostearato, cellulosa microcristallina e sodio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, sorbitolo 70% non cristallizzato, sodio saccarinato, metil p--idrossibenzoato, propil p-idrossibenzoato, acido sorbico, propilen glicole, gusto caramello, acqua purificata q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: le forme farmaceutiche «compresse e compresse a rilascio prolungato»: epilessie (psicomotorie o temporali, grande male, forme miste, crisi focali). Nevralgie essenziali del trigemino. Mania;

la forma farmaceutica «sospensione orale»: stati convulsivi dell'infanzia.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe «a» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9026

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iopamidolo»

Decreto G n. 532 del 5 ottobre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica IOPAMIDOLO, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: «200 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 20 ml; «200 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 50 ml; «200 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 100 ml; «200 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 200 ml; «300 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 20 ml; «300 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 50 ml; «300 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 100 ml; «300 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 200 ml; «370 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 20 ml; «370 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 50 ml; «370 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 100 ml; «370 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 200 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Domenico Scarlatti n. 31 - cod. fisc. n. 12432150154.

Numeri A.I.C.:

«200 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 20 ml:

033954013/G (in base 10), 10D66X (in base 32);

«200 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 50 ml:

033954025/G (in base 10), 10D679 (in base 32);

«200 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 100 ml:

033954037/G (in base 10), 10D67P (in base 32);

«200 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 200 ml:

033954049/G (in base 10), 10D681 (in base 32);

«300 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 20 ml:

033954052/G (in base 10), 10D684 (in base 32);

«300 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 50 ml:

033954064/G (in base 10), 10D68J (in base 32);

«300 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 100 ml:

033954076/G (in base 10), 10D68W (in base 32);

«300 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 200 ml:

033954088/G (in base 10), 10D698 (in base 32);

«370 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 20 ml:

033954138/G (in base 10), 10D6BU (in base 32);

«370 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 50 ml:

033954140/G (in base 10), 10D6BW (in base 32);

«370 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 100 ml:

033954153/G (in base 10), 10D6C9 (in base 32);

«370 mg/ml» soluzione iniettabile, 10 flaconi da 200 ml:

033954165/G (in base 10), 10D6CP (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla Società Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., nello stabilimento sito in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosis n. 2.

Composizione:

«200 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 20 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 8,164 pari a iodio g 4,000;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«200 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 50 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 20,41 pari a iodio g 10,00;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«200 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 100 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 40,82 pari a iodio g 20,00;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«200 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 200 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 81,64 pari a iodio g 40,00;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«300 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 20 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 12,248 pari a iodio g 6,000;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«300 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 50 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 30,620 pari a iodio g 15,000;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«300 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 100 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 61,240 pari a iodio g 30,000;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«300 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 200 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 122,480 pari a iodio g 60,000;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«370 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 20 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 15,104 pari a iodio g 7,400;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«370 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 50 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 37,760 pari a iodio g 18,500;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«370 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 100 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 75,520 pari a iodio g 37,000;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«370 mg/ml» soluzione iniettabile, ogni flacone da 200 ml contiene:

principio attivo: iopamidolo g 151,04 pari a iodio g 74,00;

eccipienti: trometamina, acido cloridrico, idrossido di sodio, sodio calcioedetato, acqua per soluzioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Neuroradiologia: Radicolografia/mielografia (lombare, toracica, cervicale e mielografia totale della colonna vertebrale [standard o mediante tomografia computerizzata] per la determinazione della presenza di alterazioni a carico del midollo spinale, della radice dei nervi e del canale vertebrale). Cisternografia (tomografia computerizzata degli spazi subaracnoidei endocranici). Ventricolografia. Flebografia del plesso epidurale (venografia epidurale). Angiografia cerebrale (per determinare la presenza e la dimensione di alcune neoplasie [p. es., gliomi, adenomi ipofisari, formazioni metastatiche] e lesioni non neoplastiche [p. es., infarto cerebrale, malformazioni arteriovenose, aneurismi]). Angiografia: Angiografia polmonare. Angiocardiografia, compresa l'arteriografia coronarica selettiva (per visualizzare lesioni e malformazioni del cuore e dei vasi sanguigni coronarici). Aortografia toracica o addominale. Arteriografia selettiva. Arteriografia periferica. Venografia: Venografia periferica (flebografia; visualizzazione delle vene in regioni di interesse). Cavografia (esame della vena cava superiore o inferiore). Tomografia computerizzata con mezzo di contrasto intravascolare: Rilevazione radiografica encefalica (per determinare la presenza e le dimensioni di neoplasie o di altre lesioni quali l'infarto cerebrale o le infezioni). Rilevazione radiografica del corpo (per il rilevamento e la valutazione di lesioni a livello di fegato, pancreas, reni, aorta, mediastino, cavità addominale, cavità pelvica e spazio retroperitoneale). Urografia: Urografia endovenosa (per valutare le anormalità del tratto urinario quali le ostruzioni dello stesso). Pielografia retrograda o anterograda. Uretrocistografia minzionale. Uretrografia ascendente. Radiologia delle cavità del corpo: Artrografia (nella diagnosi delle malattie articolari postraumatiche o degenerative). Fistolografia. Scialografia. Colangiografia perioperatoria e postoperatoria. Colangiopancreatografia (retrograda endoscopica; per la visualizzazione dei dotti biliare e pancreatico).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe «A per uso ospedaliero H» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

La Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9027

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato relativo al regolamento (CE) n. 2111/1999 del 4 ottobre 1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) e che abroga il regolamento (CE) n. 900/1999.

Si comunica che nella GUCE L 258 del 5 ottobre 1999 è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 2111/1999 del 4 ottobre 1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) e che abroga il regolamento (CE) n. 900/1999.

A tale riguardo si fa presente che l'autorità nazionale competente per l'Italia è il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV - Viale Boston, 00144 - Roma. Tel. 06/59932424 - fax 06/59647506; e-mail polcom4@mincomes.it

99A9086

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale di Casse e generali vita S.p.a., in Verona

Con provvedimento n. 01312 del 12 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale di Casse e generali vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 9 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative al seguente articolo:

art. 22 (variazione dei soggetti ai quali spetta la rappresentanza legale della società e delle modalità di esercizio della stessa).

99A8991

Modificazioni allo statuto sociale della Nationale Suisse assicurazioni S.p.a., in San Donato Milanese

Con provvedimento n. 1320 del 14 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Nationale Suisse Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 23 marzo 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 8 (Previsione della possibilità di tenere l'assemblea anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, Svizzera o nei Paesi dell'Unione europea, e della necessità che l'assemblea per l'approvazione del bilancio si tenga entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano ovvero, negli altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questa stabilito); art. 10 (Introduzione della possibilità che l'assemblea sia presieduta, in assenza del presidente del consiglio di amministrazione, anche dal vice presidente o dall'amministratore delegato); art. 13 (Introduzione della possibilità che il consiglio di amministrazione sia presieduto, in caso di assenza del presidente, anche dall'amministratore delegato); art. 14 (Indicazione delle modalità di convocazione dell'assemblea ed introduzione della possibilità, in caso di urgenza, di convocarla anche mediante telex o telefax; precisazioni sulla validità di costituzione del consiglio ed introduzione della possibilità di tenere le adunanze dello stesso in videoconferenza a determinate condizioni); art. 21 (Modifica dei termini di approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ogni anno, con la possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze ovvero, negli altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questa stabilito).

99A8992

Modificazioni allo statuto sociale della Norwich Union assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1321 del 14 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Norwich Union Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 25 gennaio e 23 aprile 1999 dalle assemblee straordinarie degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 9 (Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano); art. 21 (Previsione per il Consiglio di provvedere alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile o entro il 30 giugno, quando particolari esigenze lo richiedano e, con riferimento alla compilazione del bilancio, soppressione della dicitura «entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni della legge»).

99A8993

Comunicazione di trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Allianz Nederland N.V. alla società Royal Nederland Schaderverzekering N.V. ai sensi dell'art. 88, comma 5, del decreto legislativo n. 175/1995.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di vigilanza delle assicurazioni olandese ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla società Allianz Nederland N.V. con sede sociale Postbus 30013, 3001 DA Rotterdam - Olanda alla società Royal Nederland Schadeverzekering N.V., con sede sociale in Coolsingel 139, 3000 AB Rotterdam - Olanda.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

99A8915

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Proroga della prosecuzione dell'esercizio temporaneo dell'impianto di discarica controllata sito a Brindisi in località Formica, a servizio dei comuni della provincia di Brindisi. Ordinanza ex comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997.

Con ordinanza n. 48 dell'11 ottobre 1999 il commissario delegato per la emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1. La prosecuzione dell'esercizio temporaneo, nel limite massimo di centottanta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento e comunque non oltre l'entrata in esercizio dell'impianto di bacino previsto dal vigente piano regionale, della discarica controllata per r.s.u. di Brindisi, loc. Formica, a servizio dei comuni della provincia di Brindisi.

2. La SMD S.r.l., titolare dell'impianto di che trattasi, dovrà assicurare l'esercizio dell'impianto nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite dall'organismo tecnico di supporto all'attività commissariale e dal responsabile dell'unità operativa di igiene ambientate della Az. U.S.L. BR 1, in sede di sopralluogo dell'8 ottobre 1999, così come riportale in premessa, oltreché continuare a garantire:

a) l'assoluta separazione del percolato dalle acque meteoriche superficiali;

b) il drenaggio delle acque meteoriche sia ai margini del perimetro dell'impianto, sia al margine dei rifiuti abbancati;

c) l'immediata copertura dei rifiuti abbancati e l'estrazione del biogas nelle parti dell'impianto già esaurite;

d) un sufficiente grado di compattazione ed aumentare lo strato di ricopertura giornaliera dei rifiuti, al fine di contenere le fughe di biogas nell'area in coltivazione.

Ai fini delle necessarie verifiche e controlli la SMD S.r.l. è chiamata a presentare al commissario delegato, alla provincia e al comune di Brindisi e al dipartimento prevenzione della A.U.S.L. BR 1, una planimetria aggiornata sulla base delle indicazioni tecniche fornite in sede di sopralluogo dell'8 ottobre 1999, con indicazione puntuale delle volumetrie resesi disponibili.

3. Il comune di Brindisi è chiamato a definire compiutamente, entro sette giorni dalla data del presente provvedimento, la modularità di realizzazione del progetto di discarica controllata pubblica in loc. Autigno, onde garantire l'entrata in esercizio dei primi stralci funzionali dell'impianto entro i successivi sei mesi.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è notificato per l'esecuzione alla SMD S.r.l. di Brindisi.

È altresì notificato al sindaco del comune di Brindisi, al presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi, al dipartimento di prevenzione della A.U.S.L. BR1 e, per l'immediata attivazione delle iniziative di cui al comma 4, art. 4 dell'ordinanza n. 2985/99 nonché per le attività di vigilanza sul conferimento dei rifiuti e sulla gestione della discarica controllata, al sig. prefetto della provincia di Brindisi.

È inviato inoltre, per opportuna comunicazione, ai sindaci dei comuni della provincia di Brindisi, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, alla regione Puglia.

99A9061

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* . . . . L. **1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. **2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . L. **1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . L. **4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **474.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035